

BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI CUI AL PUNTO N.
1 ALL'ORDINE DEL GIORNO PER L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI CONVOCATA PER IL 30 LUGLIO
2025 IN PRIMA CONVOCAZIONE E PER IL 31 LUGLIO 2025 IN SECONDA CONVOCAZIONE**

Proposta di modifica dello statuto sociale: (i) introduzione della categoria delle azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 150-quater del D.lgs. 385/1993 (TUB), mediante inserimento del nuovo art. 7-bis; (ii) modifiche degli articoli 2, 5, 6 (commi da 2 a 5), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 49, 50, 51, 53 e 55 dello statuto sociale; (iii) introduzione del nuovo art. 22-bis, in coerenza con l'emissione di azioni di finanziamento e finalizzate all'adeguamento normativo e funzionale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Soci,

la presente relazione (la "**Relazione**") è finalizzata a illustrare la proposta di modifica dello statuto sociale, prevedendo (i) l'introduzione della categoria delle azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 150-quater del D.lgs. 385/1993 ("**TUB**"), mediante inserimento del nuovo art. 7-bis; (ii) le modifiche degli articoli 2, 5, 6 (commi da 2 a 5), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 33, 34, 36, da 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 49, 50, 51, 53 e 55 dello statuto sociale; (iii) l'introduzione del nuovo art. 22-bis, in coerenza con l'emissione di azioni di finanziamento e finalizzate all'adeguamento normativo e funzionale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le modifiche statutarie proposte si inseriscono prevalentemente nel contesto dell'operazione di aumento di capitale sottoposto alla Vostra approvazione al punto 2 dell'ordine del giorno, a pagamento e in via inscindibile, per un importo nominale di Euro 2.036.835,18, mediante emissione di n. 789.471 azioni di finanziamento ai sensi dell'articolo 150-quater, del TUB, del valore nominale di Euro 2,58 ciascuna, da liberarsi in denaro per complessivi Euro 8.999.969,40, comprensivi di un sovrapprezzo unitario pari a Euro 8,82, con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, cod. civ., riservato in sottoscrizione a investitori istituzionali (l'"**Aumento di Capitale**"), con la conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto mediante l'inserimento di un nuovo comma 6. Inoltre, vengono proposte talune modifiche statutarie volte a semplificare e razionalizzare la *governance* della Banca.

Per i dettagli informativi su termini e condizioni dell'Aumento di Capitale, nonché sulla relativa motivazione, si rinvia alla relazione illustrativa predisposta ai sensi dell'art. 2441, co. 6 cod. civ. e messa a disposizione dei Soci mediante deposito presso la sede legale e pubblicazione sul sito internet della Banca (www.bcp.it).

La presente Relazione viene messa a disposizione dei Soci mediante deposito presso la sede legale e pubblicazione sul sito internet della Banca (www.bcp.it).

1. MODIFICHE ALLO STATUTO SOCIALE

Nel contesto dell'Aumento di Capitale, il Consiglio di Amministrazione propone talune modifiche statutarie consistenti nell'introduzione delle azioni di finanziamento di cui all'art. 150-quater TUB ed essenzialmente funzionali per tenere conto dei diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai titolari delle azioni di finanziamento.

Ulteriori modifiche trovano ragione nell'eliminazione dei richiami al Gruppo Bancario Banca di Credito Popolare, in conseguenza della deliberata operazione di incorporazione della controllata Immobiliare Vallelonga, nonché nei propositi di rafforzamento e razionalizzazione del governo societario della Banca. Si prevedono, inoltre, minimi interventi di revisione (inclusa la numerazione di articoli e commi) e di coordinamento funzionale del testo, anche al fine di fornire maggiori puntualizzazioni e di eliminare dallo Statuto le previsioni comunque ritenute superflue.

In particolare, si propone di introdurre l'art. 7-bis che disciplina le caratteristiche delle azioni di finanziamento, prevedendo, inter alia, che a tali azioni si applichi lo stesso regime patrimoniale delle azioni ordinarie, nonché diritti di governance e modalità di esercizio del diritto di voto nell'Assemblea generale dei soci cooperatori.

Con riferimento al diritto di voto esercitabile dai soci finanziatori, le azioni di finanziamento attribuiscono diritti di voto proporzionali alla quota di capitale sociale rappresentata dalle azioni di finanziamento. In ogni caso, ciascun socio finanziatore potrà esercitare in ciascuna Assemblea generale un numero di voti calcolato rapportando (i) la quota di capitale dal medesimo sottoscritta, espressa in termini percentuali sul totale del capitale della Banca, a (ii) il totale dei voti spettanti all'insieme dei soci cooperatori presenti ovvero rappresentati nella singola Assemblea generale.

In nessun caso il numero dei diritti di voto spettanti ai soci finanziatori potrà superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna Assemblea generale. In caso di superamento di detto limite, i voti complessivamente spettanti ai soci finanziatori saranno automaticamente ricondotti entro la misura consentita (e tra tutti i soci finanziatori proporzionalmente ridistribuiti).

Resta fermo che, in conformità con l'art. 150-*quater* TUB, i soci finanziatori non possono esercitare diritti di voto da cui consegua la maggioranza dei diritti di voto nell'Assemblea dei soci o, comunque, il controllo della Banca.

Per effetto dell'introduzione della possibilità di emettere le azioni di finanziamento ai sensi dell'articolo 150-*quater* del TUB, si propone:

- di modificare gli attuali articoli da 5 a 16 per tenere conto della distinzione tra “soci cooperatori” e “soci finanziatori”;
- di introdurre il nuovo art. 22-*bis* che disciplina l'assemblea speciale della categoria “soci finanziatori” e le modalità di nomina dei componenti degli organi sociali spettanti ai soci finanziatori. In particolare, ai sensi del nuovo statuto sociale della Banca: (i) qualora i soci finanziatori rappresentino una percentuale superiore al 15% del capitale sociale, questi hanno diritto di nominare due amministratori; (ii) qualora i soci finanziatori rappresentino una percentuale pari o superiore al 5% del capitale sociale, e comunque nel limite massimo del 15% del capitale sociale, questi hanno diritto di nominare un amministratore; (iii) qualora i soci finanziatori rappresentino una percentuale pari o superiore al 5% del capitale sociale, questi hanno diritto di nominare un sindaco effettivo.

In aggiunta, il Consiglio di Amministrazione propone talune modifiche relative alla *governance* della Banca, come di seguito illustrato:

- modifica degli attuali articoli 25, 29, 32-33 e 43-44 per tenere conto dei diritti amministrativi spettanti ai soci finanziatori. Resta fermo che ai soci cooperatori spetta il diritto di nominare la maggioranza dei componenti degli organi sociali mediante il meccanismo del voto di lista;
- modifica degli attuali articoli 21, 23, 32, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 46, 51 e 53 al fine di introdurre la possibilità di nomina dell'Amministratore Delegato, semplificare e razionalizzare il funzionamento del Consiglio di Amministrazione di BCP e il sistema delle deleghe, nonché il funzionamento del Collegio Sindacale e i poteri del Direttore Generale;
- modifica dell'attuale art. 55 in materia di ripartizione degli utili sociali, prevedendo che il residuo sia ripartito in modo proporzionale alla partecipazione detenuta tra i titolari di azioni.

Si propone, infine, di apportare talune modifiche agli attuali articoli 2, 5, 7, 8, 14, 17, 19, 23, 24, 33, 43, 49 e 50, consistenti in affinamenti/miglioramenti/correzioni di carattere formale.

Per ulteriori informazioni in merito alle modifiche statutarie proposte nel contesto dell'operazione, si rinvia al successivo paragrafo 3 della Relazione.

2. AUTORIZZAZIONI

Le modifiche statutarie sono subordinate al rilascio da parte della Banca d'Italia delle autorizzazioni regolamentari previste dalla legge applicabile.

3. MODIFICHE STATUTARIE

Si riporta nell'Allegato 1 l'esposizione a confronto delle modifiche statutarie (evidenziate in grassetto) connesse all'Aumento di Capitale e all'introduzione delle azioni di finanziamento, nonché alla governance della Banca.

Si segnala che le modifiche statutarie proposte non attribuiscono il diritto di recesso in capo ai Soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando le stesse gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dalla normativa applicabile.

4. DELIBERAZIONI PROPOSTE ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Signori Soci,

in considerazione di quanto in precedenza esposto, il Consiglio di Amministrazione invita l'Assemblea straordinaria dei Soci di BCP ad approvare la seguente proposta di delibera

“L'Assemblea dei Soci di Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni (“BCP” o la “Banca”):

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- esaminati gli altri documenti predisposti con riferimento al corrente punto dell'ordine del giorno;*

delibera

- di approvare le modifiche statutarie proposte e, in particolare:(i) introduzione della categoria delle azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 150-quater del D.lgs. 385/1993 (TUB), mediante inserimento del nuovo art. 7-bis;(ii) modifiche degli articoli 2, 5, 6 (commi da 2 a 5), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 49, 50, 51, 53 e 55 dello statuto sociale;(iii) introduzione del nuovo art. 22-bis, in coerenza con l'emissione di azioni di finanziamento e finalizzate all'adeguamento normativo e funzionale, secondo quanto esposto in narrativa e dettagliatamente rappresentato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, approvando integralmente per l'effetto il testo del nuovo statuto sociale così come modificato;*
- di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale della Banca, in via tra loro disgiunta, per provvedere, anche a mezzo di procuratori speciali, a quanto richiesto, necessario o utile per l'esecuzione di quanto deliberato, nonché per adempiere alle formalità attinenti e necessarie, ivi compresa a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere per iscrivere le deliberazioni nel Registro delle Imprese e depositare il testo del nuovo statuto aggiornato, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, e in genere tutto*

quanto occorra per la loro completa esecuzione, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell'osservanza delle vigenti disposizioni normative."


* * *

11 luglio 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Mauro Ascione

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mauro Ascione', is written over a faint, light-colored rectangular stamp or watermark.

ALLEGATO 1

TESTO INTEGRALE DELLO STATUTO NELLA VERSIONE MODIFICATA RAFFRONTATO CON LA VERSIONE VIGENTE

Si precisa che lo statuto di seguito riportato e, in particolare, l'art. 6 relativo al capitale sociale, non tiene conto delle ulteriori proposte di modifica connesse all'approvazione dell'Aumento di Capitale di cui al secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria. Le relative modifiche sono indicate nella relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione sul predetto punto all'ordine del giorno, a cui è fatto rinvio.

Testo vigente	Testo proposto
Art. 1 Invariato	Art. 1 Invariato
Art. 2 - Scopo sociale <i>[omissis]</i>	Art. 2 - Scopo sociale <i>[omissis]</i>
5. La Società, nella sua qualità di capogruppo del "Gruppo Bancario Banca di Credito Popolare", ai sensi dell'art. 61, comma 4, del D. Lgs 385/93, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia, nell'interesse della stabilità del Gruppo Bancario.	5. La Società, nella sua qualità di capogruppo del "Gruppo Bancario Banca di Credito Popolare", ai sensi dell'art. 61, comma 4, del D. Lgs 385/93, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia, nell'interesse della stabilità del Gruppo Bancario.
Artt. 3 e 4 Invariati	Artt. 3 e 4 Invariati
Art. 5 - Patrimonio sociale 1. Il patrimonio sociale è costituito: a) dal capitale sociale; b) dalla riserva legale; c) dalla riserva straordinaria e da ogni altra riserva, avente destinazione generica o specifica, alimentata da utili netti o in applicazione dei principi contabili internazionali o di norme di legge; d) dalla riserva da sovrapprezzo azioni;	Art. 5 - Patrimonio sociale 1. Il patrimonio sociale è costituito: a) dal capitale sociale, rappresentato da azioni ordinarie e, se emesse, da azioni di finanziamento di cui all'art. 7-bis del presente Statuto sociale; b) dalla riserva legale; c) dalla riserva da sovrapprezzo azioni; d) dalla riserva straordinaria e da ogni altra riserva, di utili o di capitale avente

<p>e) dalla riserva acquisto azioni proprie.</p>	<p>destinazione generica o specifica, alimentata da utili netti costituita in ottemperanza alle norme di legge, allo Statuto societario nonché alle delibere assembleari e/o in applicazione dei principi contabili internazionali e di norme di legge;</p> <p>d) dalla riserva da sovrapprezzo azioni; e) dalla riserva acquisto azioni proprie.</p>
<p>Art. 6 - Capitale sociale <i>[omissis]</i></p>	<p>Art. 6 - Capitale sociale - Categorie di soci <i>[omissis]</i></p>
<p>-</p>	<p>2. I soci possono essere “Soci Cooperatori” o, in caso di emissione di azioni di finanziamento, “Soci Finanziatori”. Nel presente Statuto, salva diversa indicazione o previsione, per “soci” si intendono entrambe le categorie.</p>
<p>2. Le azioni sono nominative ed indivisibili e non sono consentite cointestazioni. Nessuno, socio o non socio, può essere titolare di azioni in misura eccedente il limite stabilito dalla legge.</p>	<p>23. Le azioni sono nominative ed indivisibili e non sono consentite cointestazioni. Nessuno, socio o non socio, può essere titolare di azioni in misura eccedente il limite stabilito dalla legge;, salvo il caso di cui all’art. 7 bis del presente Statuto.</p>
<p>3. Ove il limite di cui sopra sia superato, la Società contesta al titolare la violazione del divieto e non procede all’iscrizione nel libro dei soci per le azioni eccedenti. L’intestatario deve provvedere ad alienare le stesse entro un anno dalla contestazione dell’irregolarità; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all’alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla Banca e destinati a scopi mutualistici.</p>	<p>34. Ove il limite di cui sopra sia superato, la Società contesta al titolare la violazione del divieto e non procede all’iscrizione nel libro dei soci per le azioni eccedenti. L’intestatario deve provvedere ad alienare le stesse entro un anno dalla contestazione dell’irregolarità; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all’alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla Banca e destinati a scopi mutualistici.</p>
<p>-</p>	<p>5. L’assemblea straordinaria dei soci può delegare al consiglio di amministrazione l’aumento, in una o più volte, del capitale sociale ai sensi dell’art. 2443, codice civile, anche a servizio dell’emissione di azioni di finanziamento ai sensi dell’art. 150-<i>quater</i>, del TUB, per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, anche con</p>

	esclusione del diritto di opzione, nell'osservanza delle norme applicabili.
<p>Art. 7 – Prezzo delle azioni</p> <p>1. Su proposta del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, l'Assemblea dei Soci determina annualmente, in sede di approvazione del bilancio, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dallo stesso anche a seguito dell'attribuzione dei risultati dell'esercizio, l'importo che deve essere versato – quale sovrapprezzo – in aggiunta al valore nominale per ogni nuova azione emessa nell'esercizio, nonché la misura degli interessi di conguaglio di cui al successivo art. 20, comma 1.</p>	<p>Art. 7 – Prezzo delle azioni ordinarie</p> <p>1. Su proposta del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, l'Assemblea dei Soci determina annualmente, in sede di approvazione occasione dell'approvazione del bilancio, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dallo stesso anche a seguito dell'attribuzione dei risultati dell'esercizio, l'importo che deve essere versato – quale sovrapprezzo – in aggiunta al valore nominale per ogni nuova azione emessa emissione azionaria ordinaria nell'esercizio, nonché la misura degli interessi di conguaglio di cui al successivo art. 20, comma 1</p>
<p>2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 28, comma 2-ter, D. Lgs 1°settembre 1993 n. 385, il rimborso delle azioni in tutti i casi di scioglimento del rapporto sociale che si verificano nel corso dell'esercizio ha luogo al valore determinato annualmente dall'Assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 2437-ter, comma 2, cod. civ.</p>	<p>2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 28, comma 2-ter, D. Lgs 1°settembre 1993 n. 385 TUB, il rimborso delle azioni in tutti i casi di scioglimento del rapporto sociale che si verificano nel corso dell'esercizio, il rimborso delle azioni ha luogo al valore determinato annualmente dall'Assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 2437-ter, comma 2, cod. civ.</p>
<p>3. È tuttavia facoltà della Società, in tali ipotesi, procedere, in luogo del rimborso ed annullamento delle azioni, all'acquisto delle azioni medesime al prezzo stabilito secondo le modalità previste nel comma precedente. Il Consiglio di Amministrazione può, con apposita delibera, predeterminare per ciascun esercizio, tenendo conto dell'interesse sociale, il numero delle azioni che potranno essere emesse e le modalità della loro emissione, anche con riguardo al numero delle azioni sottoscrivibili da ciascun nuovo socio.</p>	<p>3. È tuttavia facoltà della Società, in tali ipotesi, procedere, in luogo del rimborso ed annullamento delle azioni, all'acquisto delle azioni medesime al prezzo stabilito secondo le modalità previste nel comma precedente e fermo restando in ogni caso il rispetto delle norme derivanti dalla disciplina bancaria eventualmente applicabili. Il Consiglio di Amministrazione può, con apposita delibera, predeterminare per ciascun esercizio, tenendo conto dell'interesse sociale, il numero delle azioni che potranno essere emesse e le modalità della loro emissione, anche con riguardo al numero delle azioni sottoscrivibili da ciascun nuovo socio.</p>

[omissis]	[omissis]
5. Il Consiglio di Amministrazione assume le determinazioni sull'estensione del rinvio e sulla misura della limitazione del rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale tenendo conto della situazione prudenziale della Banca, in conformità delle disposizioni della Banca d'Italia.	5. Il Consiglio di Amministrazione assume le determinazioni sull'estensione del rinvio e sulla misura della limitazione del rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale tenendo conto della situazione prudenziale della Banca, in conformità delle alle disposizioni della Banca d'Italia.
-	<p>Art. 7 bis - Azioni di finanziamento - Soci Finanziatori</p> <p>1. La Società può emettere le azioni previste dall'articolo 150-quater, del TUB, nei casi e nei modi previsti dalla legge e dal presente articolo.</p> <p>2. Ai sensi degli artt. 2524, comma 4, e 2441, commi 4 e 5, cod. civ., può essere escluso o limitato il diritto di opzione spettante ai soci ai sensi di legge sulle azioni di finanziamento di cui all'art. 150-quater, del TUB.</p> <p>3. Le azioni di finanziamento possono essere sottoscritte e detenute, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 30, comma 2, del TUB, da persone giuridiche, società di ogni tipo regolarmente costituite, consorzi e società consortili, associazioni ed altri enti. I soci finanziatori (i "Soci Finanziatori") devono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli e a esercitare i diritti amministrativi loro spettanti ai sensi del presente statuto; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa formalmente comunicata.</p> <p>4. Il sottoscrittore o il cessionario delle azioni di finanziamento è iscritto nel Libro dei Soci con la qualifica di "Socio Finanziatore", previo versamento integrale dell'importo delle azioni sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo. I Soci Finanziatori, per quanto concerne ogni rapporto con la Società e ad ogni effetto di legge e del presente Statuto, si</p>

	<p>ritengono domiciliati all'indirizzo risultante dal Libro dei Soci.</p> <p>5. Agli strumenti detenuti dai Soci Finanziatori si applica il regime di cui all'art. 28, par. 1, lettere h) – m) del Regolamento (UE) n. 575/2013, come integrato dall'art. 29 del medesimo Regolamento.. Salvo quanto previsto dal presente articolo, le azioni di finanziamento soggiacciono al medesimo regime patrimoniale delle azioni ordinarie.</p> <p>6. In deroga alle disposizioni dell'articolo 30, comma 1, del TUB e fermo restando quanto precisato nei capoversi successivi relativamente all'esercizio del voto nell'assemblea generale, le azioni di finanziamento attribuiscono diritti di voto proporzionali alla quota di capitale sociale rappresentata dalle azioni di finanziamento. In ogni caso, ciascun Socio Finanziatore potrà esercitare in ciascuna assemblea generale un numero di voti calcolato rapportando (i) la quota di capitale dal medesimo sottoscritta, espressa in termini percentuali sul totale del capitale della Banca, a (ii) il totale dei voti spettanti all'insieme dei Soci Cooperatori presenti ovvero rappresentati nella singola assemblea generale. Resta altresì fermo che in nessun caso il numero dei diritti di voto spettanti ai Soci Finanziatori potrà superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. In caso di superamento di detto limite, i voti dei Soci Finanziatori saranno automaticamente ricondotti entro la misura consentita. A tal fine, in ogni Assemblea e per ogni deliberazione dovrà applicarsi un coefficiente correttivo al voto dei Soci Finanziatori determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero dei voti da essi portato. Il valore del coefficiente così determinato è arrotondato per difetto alla seconda cifra decimale. In nessun caso i soci finanziatori possono esercitare diritti di voto da cui consegua la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea dei soci o, comunque, il controllo della Società.</p> <p>Ai detentori delle azioni di finanziamento spettano anche gli altri diritti amministrativi previsti dal</p>
--	--

	<p>codice civile per le azioni ordinarie.</p> <p>7. I Soci Finanziatori hanno altresì il diritto di nominare, anche fra non Soci, fino a un massimo di 2 (due) componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché il diritto di nominare un componente effettivo del Collegio Sindacale, secondo le modalità e i criteri previsti dall'art. 22-<i>bis</i> dello statuto.</p> <p>8. In deroga a quanto previsto dal successivo art. 25, comma 1, il Socio Finanziatore può partecipare alle assemblee ed esercitare il diritto di voto dalla data di acquisto della qualità di "Socio Finanziatore" di cui al precedente comma 4.</p> <p>9. I Soci Finanziatori che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale possono chiedere la convocazione dell'Assemblea generale dei soci.</p> <p>10. La Banca d'Italia autorizza l'eventuale riacquisto, integrale o parziale, la riduzione o il rimborso delle azioni di finanziamento nonché la riduzione, distribuzione o riclassificazione come un altro elemento dei fondi propri delle riserve sovrapprezzo azioni relative a dette azioni, avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della Società emittente; al rimborso si applica quanto previsto dall'art. 7, commi 2 e 4.</p> <p>11. Ai Soci Finanziatori non sono applicabili i limiti al possesso azionario di cui all'art. 6 e i successivi articoli 8 ("Soci cooperatori"), 9 ("Formalità per l'ammissione a socio cooperatore"), 10 ("Gradimento all'ammissione a socio cooperatore"), 11 ("Acquisto della qualità di socio cooperatore"), 12 ("Trasferimento delle azioni ordinarie"), 13 ("Cause di inammissibilità"), 14 ("Morte del socio"), e 16 ("Esclusione del socio cooperatore").</p>
<p>Art. 8 - Soci</p> <p>1. Possono essere soci le persone fisiche, con esclusione di quelle che si trovano nelle condizioni previste dal successivo art. 13, nonché le persone</p>	<p>Art. 8 - Soci cooperatori</p> <p>1. Possono essere soci cooperatori le persone fisiche, con esclusione di quelle che si trovano nelle condizioni previste dal successivo art. 13, nonché</p>

<p>giuridiche, le società di ogni tipo, i consorzi ed altri enti; essi debbono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli e qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa regolarmente notificata.</p>	<p>le persone giuridiche, le società di ogni tipo, i consorzi ed altri enti; essi debbono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli e qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa regolarmente notificata.</p>
<p>2. Il socio può acquistare azioni a nome dei figli minori, esercitando in loro vece i diritti derivanti dal possesso azionario, sino al raggiungimento della loro maggiore età.</p>	<p>2. Il socio cooperatore può acquistare azioni a nome dei figli minori, esercitando in loro vece i diritti derivanti dal possesso azionario, sino al raggiungimento della loro maggiore età.</p>
<p><i>[omissis]</i></p>	<p><i>[omissis]</i></p>
<p>4. Ai fini dell'ammissione a socio è richiesta la presentazione della certificazione attestante la titolarità di almeno n. 200 (duecento) azioni, il cui possesso deve essere mantenuto in via continuativa, pena la perdita della qualità acquisita.</p>	<p>4. Ai fini dell'ammissione a socio cooperatore è richiesta la presentazione della certificazione attestante la titolarità di almeno n. 200 (duecento) azioni, il cui possesso deve essere mantenuto in via continuativa, pena la perdita della qualità acquisita. È tuttavia facoltà del Consiglio di Amministrazione di deliberare annualmente la riduzione di detto limite fino al massimo dell'80% a favore di particolari categorie.</p>
<p>Art. 9 – Formalità per l'ammissione a Socio</p> <p>1. Chi intende diventare socio deve esibire al Consiglio di Amministrazione il certificato di partecipazione al sistema di gestione accentrata e presentare al Consiglio stesso una domanda scritta, nella quale vanno indicati:</p> <p>a) il numero delle azioni richieste in sottoscrizione, o acquistate, e comunque per un quantitativo non inferiore a quello determinato ai sensi del precedente art. 8, comma 4;</p> <p>b) le generalità, il domicilio e ogni altra informazione e/o dichiarazione, dovute per legge o per Statuto o richieste dalla Società in via generale;</p> <p>c) una dichiarazione di accettazione di tutti gli</p>	<p>Art. 9 – Formalità per l'ammissione a Socio socio cooperatore</p> <p>1. Chi intende diventare socio cooperatore deve esibire al Consiglio di Amministrazione il certificato di partecipazione al sistema di gestione accentrata e presentare al Consiglio stesso una domanda scritta, nella quale vanno indicati:</p> <p>a) il numero delle azioni richieste in sottoscrizione, o acquistate, e comunque per un quantitativo non inferiore a quello determinato ai sensi del precedente art. 8, comma 4;</p> <p>b) le generalità, il domicilio e ogni altra informazione e/o dichiarazione, dovute per legge o per Statuto o richieste dalla Società in via generale;</p>

<p>oneri derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni sociali.</p>	<p>c) una dichiarazione di accettazione di tutti gli oneri derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni sociali.</p>
<p>Art. 10 – Gradimento all'ammissione a socio <i>[omissis]</i></p>	<p>Art. 10 – Gradimento all'ammissione a socio cooperatore <i>[omissis]</i></p>
<p>2. La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci e comunicata all'interessato. La domanda di ammissione a socio si intende comunque accolta qualora non venga comunicato, con raccomandata con avviso di ricevimento, al domicilio del richiedente, una determinazione contraria entro sessanta giorni dal momento in cui la domanda è pervenuta alla Società.</p>	<p>2. La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli amministratori nel libro Libro dei soci Soci e comunicata all'interessato. La domanda di ammissione a socio cooperatore si intende comunque accolta qualora non venga comunicato, con raccomandata con avviso di ricevimento, al domicilio del richiedente, una determinazione contraria entro sessanta giorni dal momento in cui la domanda è pervenuta alla Società.</p>
<p>3. Contro il rigetto della domanda di ammissione, l'aspirante socio può proporre, con raccomandata con avviso di ricevimento, istanza di revisione al Collegio dei Probiviri nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, a pena di decadenza. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su motivata decisione del Collegio dei Probiviri, costituito ai sensi del presente Statuto, secondo le modalità e nei termini di cui al successivo art. 50 del presente Statuto.</p>	<p>3. Contro il rigetto della domanda di ammissione, l'aspirante socio cooperatore può proporre, con raccomandata con avviso di ricevimento, istanza di revisione al Collegio dei Probiviri nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, a pena di decadenza. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su motivata decisione del Collegio dei Probiviri, costituito ai sensi del presente Statuto, secondo le modalità e nei termini di cui al successivo art. 50 del presente Statuto.</p>
<p>Art. 11 – Acquisto della qualità di socio</p> <p>1. La qualità di socio si acquista, previo versamento integrale dell'importo delle azioni sottoscritte e del sovrapprezzo, con l'iscrizione nel libro dei soci.</p>	<p>Art. 11 – Acquisto della qualità di socio cooperatore</p> <p>1. La qualità di socio cooperatore si acquista, previo versamento integrale dell'importo delle azioni sottoscritte e del sovrapprezzo, con l'iscrizione nel libro dei soci.</p>
<p>2. L'ammissione a socio si intende comunque decaduta se il richiedente non adempie a quanto</p>	<p>2. L'ammissione a socio cooperatore si intende comunque decaduta se il richiedente non adempie</p>

disposto dal presente articolo entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ammissione stessa.	a quanto disposto dal presente articolo entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ammissione stessa.
Art. 12 - Trasferimento delle azioni <i>[omissis]</i>	Art. 12 - Trasferimento delle azioni ordinarie <i>[omissis]</i>
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 14, sino a quando il cessionario di azioni non abbia richiesto ed ottenuto l'ammissione a socio, egli può esercitare i soli diritti aventi contenuto patrimoniale.	2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 14, sino a quando il cessionario di azioni non abbia richiesto ed ottenuto l'ammissione a socio cooperatore , egli può esercitare i soli diritti aventi contenuto patrimoniale.
3. La cessione da parte del socio dell'intera partecipazione, ovvero la cessione parziale che determini un possesso azionario inferiore al limite prescritto dall'art. 8, quarto comma, comunque rilevate dalla Società, comportano la perdita della qualità di socio.	3. La cessione da parte del socio cooperatore dell'intera partecipazione, ovvero la cessione parziale che determini un possesso azionario inferiore al limite prescritto dall'art. 8, quarto comma, comunque rilevate dalla Società, comportano la perdita della qualità di socio cooperatore .
Art. 13 - Cause di inammissibilità 1. Non possono far parte della Società gli interdetti, gli inabilitati, i falliti che non abbiano ottenuto sentenza di riabilitazione, coloro che abbiano riportato condanne che comportino interdizione - anche temporanea - dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, nonché coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 16 comma 1 e comma 6 del presente Statuto.	Art. 13 - Cause di inammissibilità 1. Non possono far parte della Società gli interdetti, gli inabilitati, i falliti che non abbiano ottenuto sentenza di riabilitazione, coloro che abbiano riportato condanne che comportino interdizione - anche temporanea - dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, nonché coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 16, comma 1 e comma 6 del presente Statuto.
2. I soggetti, che successivamente all'ammissione a socio vengano a trovarsi in uno dei casi previsti dal comma precedente, sono esclusi dalla Società, previo accertamento da parte del Consiglio di Amministrazione.	2. I soggetti, che successivamente all'ammissione a socio cooperatore vengano a trovarsi in uno dei casi previsti dal comma precedente, sono esclusi dalla Società, previo accertamento da parte del Consiglio di Amministrazione.
Art. 14 - Morte del socio	Art. 14 - Morte del socio

<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>
2. Gli eredi hanno diritto di presentare domanda di ammissione a socio o, se privi dei requisiti, domanda di accertamento dell'insussistenza degli stessi. In mancanza, ovvero fino al rigetto della domanda di ammissione a socio o all'accertamento dell'insussistenza dei requisiti, gli eredi possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 2 del D. Lgs 1° settembre 1993 n. 385.	2. Gli eredi hanno diritto di presentare domanda di ammissione a socio o, se privi dei requisiti, domanda di accertamento dell'insussistenza degli stessi. In mancanza, ovvero fino al rigetto della domanda di ammissione a socio o all'accertamento dell'insussistenza dei requisiti, gli eredi possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 2 del D. Lgs 1° settembre 1993 n. 385 TUB .
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>
5. Gli eredi ai quali il Consiglio di Amministrazione abbia rifiutato l'ammissione a socio o nei confronti dei quali abbia accertato l'insussistenza dei requisiti di ammissione hanno diritto al rimborso delle azioni, salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 2-ter del D. Lgs 1° settembre 1993 n. 385. Il valore di rimborso delle azioni è determinato secondo quanto disposto dall'art. 7 comma 2.	5. Gli eredi ai quali il Consiglio di Amministrazione abbia rifiutato l'ammissione a socio o nei confronti dei quali abbia accertato l'insussistenza dei requisiti di ammissione hanno diritto al rimborso delle azioni, salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 2-ter del D. Lgs 1° settembre 1993 n. 385 TUB . Il valore di rimborso delle azioni è determinato secondo quanto disposto dall'art. 7 comma 2.
Art. 15 - Recesso del socio <i>[omissis]</i>	Art. 15 - Recesso del socio <i>[omissis]</i>
7. Per il rimborso delle azioni al socio receduto si applicano le disposizioni dell'art. 7 comma 2 del presente Statuto.	7. Per il rimborso delle azioni al socio cooperatore receduto si applicano le disposizioni dell'art. 7 comma 2 del presente Statuto.
-	8. Il rimborso a favore del Socio Finanziatore è subordinato all'autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 7-bis, comma 10 dello Statuto.

<p>Art. 16 – Esclusione del socio</p> <p><i>[omissis]</i></p>	<p>Art. 16 – Esclusione del socio cooperatore</p> <p><i>[omissis]</i></p>
<p>3. Il socio escluso può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, restando convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.</p> <p>Contro la deliberazione di esclusione il socio può altresì proporre opposizione al Tribunale competente, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.</p>	<p>3. Il socio cooperatore escluso può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, restando convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.</p> <p>Contro la deliberazione di esclusione il socio cooperatore può altresì proporre opposizione al Tribunale competente, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.</p>
<p>4. Al socio escluso compete il rimborso delle azioni in conformità all'art.7 comma 2 del presente Statuto.</p>	<p>4. Al socio cooperatore escluso compete il rimborso delle azioni in conformità all'art.7 comma 2 del presente Statuto.</p>
<p>5. In caso di inadempienza grave del socio alle proprie obbligazioni verso la Società, il Consiglio di Amministrazione, senza pregiudizio di ogni altra azione che spetti alla Società e senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora né di formalità giudiziarie, può escluderlo e portare in compensazione dei propri crediti, anche ai sensi dell'art. 1252 cod. civ. e con effetto nei confronti dei terzi, il controvalore delle azioni determinato – in deroga all'art. 2535 cod. civ. – ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.</p>	<p>5. In caso di inadempienza grave del socio cooperatore alle proprie obbligazioni verso la Società, il Consiglio di Amministrazione, senza pregiudizio di ogni altra azione che spetti alla Società e senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora né di formalità giudiziarie, può escluderlo e portare in compensazione dei propri crediti, anche ai sensi dell'art. 1252 cod. civ. e con effetto nei confronti dei terzi, il controvalore delle azioni determinato – in deroga all'art. 2535 cod. civ. – ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.</p>
<p>Art. 17 – Annullamento delle azioni</p> <p><i>[omissis]</i></p>	<p>Art. 17 – Annullamento delle azioni</p> <p><i>[omissis]</i></p>
<p>2. L'importo spettante a titolo di rimborso è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero, salvo il caso di compensazione ai sensi dell'art. 16, sesto comma, e si prescrive nei termini</p>	<p>2. L'importo spettante a titolo di rimborso è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero, salvo il caso di compensazione ai sensi dell'art. 16, sesto comma 6, e si prescrive nei</p>

previsti dalla legge.	termini previsti dalla legge.
Art. 18 – Vincoli sulle azioni Invariato	Art. 18 – Vincoli sulle azioni Invariato
Art. 19 – Acquisto delle proprie azioni 1. Gli Amministratori possono disporre l'acquisto di azioni della Società nei limiti dell'apposita riserva, nonché nei limiti delle riserve disponibili, risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, a tali fini destinati all'Assemblea dei soci. Il valore nominale delle azioni acquistate non può superare il dieci per cento del capital sociale.	Art. 19 – Acquisto delle proprie azioni 1. Ferma restando l'applicazione della normativa applicabile, gli Gli Amministratori possono disporre l'acquisto di azioni della Società nei limiti dell' apposita della riserva eventualmente costituita , nonché nei limiti delle riserve disponibili, risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, a tali fini destinati all'Assemblea dei soci. Il valore nominale delle azioni acquistate non può superare il dieci per cento del capital sociale capitale sociale detenuto dai soci .
Art. 20 – Dividendo Invariato	Art. 20 – Dividendo Invariato
Art. 21 – Sistema di amministrazione e controllo e organi della Banca <i>[omissis]</i>	Art. 21 – Sistema di amministrazione e controllo e organi della Banca <i>[omissis]</i>
2. Gli organi della Società, che esercitano le funzioni sociali secondo le rispettive competenze, determinate dalla legge e dalle disposizioni che seguono, sono: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio di Amministrazione c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione; d) il Comitato Esecutivo; e) il Collegio Sindacale; f) il Collegio dei Probiviri g) il Direttore Generale.	2. Gli organi della Società, che esercitano le funzioni sociali secondo le rispettive competenze, determinate dalla legge e dalle disposizioni che seguono, sono: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio di Amministrazione c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione; d) il Comitato Esecutivo, se nominato ; e) l'Amministratore Delegato, se nominato ; e) f) f) il Collegio Sindacale; f) g) g) il Collegio dei Probiviri g) h) h) il Direttore Generale.

<p>Art. 22 - Assemblea generale dei soci</p> <p>Invariato</p>	<p>Art. 22 - Assemblea generale dei soci</p> <p>Invariato</p>
<p>-</p>	<p>Art. 22-bis - Assemblea speciale dei Soci Finanziatori</p> <p>1. Se sono state emesse azioni di finanziamento a sensi dell'art. 7-bis dello statuto sociale, i Soci Finanziatori hanno il diritto di partecipare - oltre che all'Assemblea ordinaria - all'Assemblea speciale.</p> <p>2. Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea straordinaria, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali dei Soci Finanziatori.</p> <p>3. L'assemblea speciale: a) nomina e revoca il rappresentante comune e il proprio Presidente, che può avere anche la funzione di rappresentante comune nei confronti della Società; b) approva o rigetta le deliberazioni dell'assemblea generale che pregiudicano i diritti dei Soci Finanziatori; c) delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni dei Soci Finanziatori e ne approva il rendiconto; d) delibera sulle controversie con la società e sulle relative transazioni e rinunce; e) delibera sulle altre materie di interesse comune.</p> <p>4. La convocazione della assemblea speciale avviene su iniziativa del suo Presidente, ovvero dell'organo amministrativo della Società ovvero quando ne facciano richiesta tanti Soci Finanziatori che rappresentano un decimo dei voti esprimibili nell'Assemblea stessa.</p> <p>5. Per la costituzione e la validità delle Assemblee Speciali si applicano le norme relative all'Assemblea straordinaria della Società.</p> <p>6. L'Assemblea speciale nomina amministratori e sindaci della Società secondo i seguenti criteri e tenuto conto degli artt. 32 e 43 dello statuto:</p>

	<p>(i) qualora i Soci Finanziatori rappresentino una percentuale superiore al 15% del capitale sociale, l'Assemblea speciale nomina, con una maggioranza pari al 75% dei diritti di voto complessivamente esercitabili nella stessa Assemblea speciale, due amministratori;</p> <p>(ii) qualora i Soci Finanziatori rappresentino una percentuale pari o superiore al 5% del capitale sociale, e comunque nel limite massimo del 15% del capitale sociale, l'Assemblea speciale nomina, con una maggioranza pari al 75% dei diritti di voto complessivamente esercitabili nella stessa Assemblea speciale, un amministratore;</p> <p>(iii) qualora i Soci Finanziatori rappresentino una percentuale pari o superiore al 5% del capitale sociale, l'Assemblea speciale nomina, con una maggioranza pari al 75% dei diritti di voto complessivamente esercitabili nella stessa Assemblea speciale, un sindaco effettivo.</p> <p>Salvo i casi di sostituzione di cui agli artt. 33 e 44 dello statuto, l'Assemblea speciale convocata per la nomina di amministratori e/o sindaci si riunisce almeno 20 giorni prima dell'Assemblea ordinaria dei soci cooperatori convocata per nominare l'organo amministrativo e/o di controllo.</p> <p>Qualora il meccanismo sopra indicato non assicuri la nomina dei componenti degli organi sociali da parte dei Soci Finanziatori venti giorni prima la data dell'Assemblea generale per la nomina degli amministratori, i restanti amministratori e/o il restante sindaco saranno nominati dall'Assemblea generale secondo le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature da parte dei soci cooperatori e/o dei Soci Finanziatori entro 15 giorni prima la data dell'Assemblea generale. Resta fermo che, in tale scenario i Soci Finanziatori potranno concorrere alla nomina dei componenti degli organi sociali, fatti salvi i limiti al diritto di voto di cui all'art. 7-bis, comma 6.</p> <p>7. I Soci Finanziatori non concorrono alla</p>
--	--

	<p>presentazione né alla votazione delle liste ai sensi degli artt. 32 e 43 dello statuto.</p> <p>8. La Società, ove sia titolare di azioni di finanziamento, non può partecipare all'Assemblea speciale.</p> <p>9. Gli amministratori ed i sindaci della Società hanno il diritto di partecipare senza voto all'Assemblea speciale.</p> <p>10. Le delibere dell'assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli artt. 2377 e 2379 c.c.</p> <p>11. Ai Soci Finanziatori spetta altresì il diritto di agire individualmente, laddove l'assemblea speciale non abbia deliberato in merito.</p> <p>12. Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli artt. 2417 e 2418 c.c.</p>
<p>Art. 23 - Convocazione delle Assemblee</p> <p>1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può essere convocata dal Collegio Sindacale nei casi e con le modalità previste dalla legge.</p>	<p>Art. 23 - Convocazione delle Assemblee</p> <p>1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può essere convocata, ovvero dal Collegio Sindacale, nei casi e con le modalità previste dalla legge.</p>
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>
<p>3. Il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea, entro trenta giorni dalla richiesta, quando ne fanno domanda tanti soci che rappresentino almeno il dieci per cento degli aventi diritto al voto e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare e la stessa sia sottoscritta da tutti i richiedenti, con firma autenticata nei modi di legge o da funzionari della Società a ciò delegati.</p>	<p>3. Il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea, entro trenta giorni dalla richiesta, quando ne fanno domanda tanti soci che rappresentino almeno il dieci per cento degli aventi diritto al voto e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare e la stessa sia sottoscritta da tutti i richiedenti, con firma autenticata nei modi di legge o da funzionari dal personale della Società a ciò delegati delegato.</p>
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>

<p>Art. 24 - Competenze delle Assemblee</p> <p>1. L'assemblea ordinaria dei Soci:</p> <p>1. approva il bilancio e destina gli utili;</p> <p>2. nomina gli Amministratori e i Sindaci e provvede alla loro eventuale revoca;</p> <p>3. conferisce, su proposta motivata del Collegio Sindacale, l'incarico di revisione legale dei conti ad una società di revisione e, sentito il Collegio Sindacale, provvede alla sua revoca quando ricorre una giusta causa;</p> <p>4. determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed alla Società di revisione incaricata della revisione legale dei conti;</p> <p>5. approva le politiche di remunerazione e incentivazione di Amministratori, Sindaci e del restante personale, paramtrate ad obiettivi di lungo periodo ed in coerenza con la prudente gestione del rischio;</p> <p>6. approva gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;</p> <p>7. approva i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;</p> <p>8. delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;</p> <p>9. approva il Regolamento Assembleare di cui all'art. 26 ed il Regolamento di cui all'art. 32, relativo alle modalità di candidatura alle cariche sociali e alle modalità di elezione da parte dell'Assemblea;</p> <p>10. approva la Politica sui requisiti e criteri di</p>	<p>Art. 24 - Competenze delle Assemblee</p> <p>1. L'assemblea ordinaria dei Soci:</p> <p>1- (i) approva il bilancio e destina gli utili;</p> <p>2- (ii) nomina gli Amministratori e i Sindaci e provvede alla loro eventuale revoca;</p> <p>3- (iii) conferisce, su proposta motivata del Collegio Sindacale, l'incarico di revisione legale dei conti ad una società di revisione e, sentito il Collegio Sindacale, provvede alla sua revoca quando ricorre una giusta causa;</p> <p>4- (iv) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed alla Società di revisione incaricata della revisione legale dei conti;</p> <p>5- (v) approva le politiche di remunerazione e incentivazione di Amministratori, Sindaci e del restante personale, paramtrate ad obiettivi di lungo periodo ed in coerenza con la prudente gestione del rischio;</p> <p>6- (vi) approva gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;</p> <p>7- (vii) approva i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;</p> <p>8- (viii) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;</p> <p>9- (ix) approva il Regolamento Assembleare di cui all'art. 26 ed il Regolamento di cui all'art. 32, relativo alle modalità di candidatura alle cariche sociali e alle modalità di elezione da parte dell'Assemblea;</p> <p>10- (x) approva la Politica sui requisiti e criteri di</p>
---	--

<p>idoneità dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Direttore Generale, ivi compreso il requisito della disponibilità di tempo allo svolgimento dell'incarico ed i limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti.</p> <p>11. delibera su tutte le altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge o dallo statuto.</p> <p>L'assemblea straordinaria dei Soci delibera in merito alle modifiche dello statuto sociale, salvo quanto disposto al successivo art. 39, ultimo comma, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.</p>	<p>idoneità dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Direttore Generale, ivi compreso il requisito della disponibilità di tempo allo svolgimento dell'incarico ed i limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti.</p> <p>11. (xi) delibera su tutte le altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge o dallo statuto.</p> <p>L'assemblea straordinaria dei Soci soci delibera in merito alle modifiche dello statuto sociale, salvo quanto disposto al successivo art. 39, ultimo comma, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.</p>
<p>Art. 25 - Intervento nelle Assemblee e rappresentanza</p> <p>1. Hanno diritto di intervenire alle assemblee ed esercitarvi il diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'assemblea di prima convocazione ed abbiano fatto pervenire, presso la sede della Banca, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione, l'apposita comunicazione che l'intermediario incaricato della tenuta dei conti deve effettuare all'emittente; a detto obbligo di comunicazione non sono soggetti i soci che abbiano le proprie azioni iscritte in conto presso la Banca.</p>	<p>Art. 25 - Intervento nelle Assemblee e rappresentanza</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto all'art. 7-bis per i Soci Finanziatori, hanno Hanno diritto di intervenire alle assemblee ed esercitarvi il diritto di voto coloro che risultano iscritti nel Libro libro dei soci da almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'assemblea di prima convocazione ed abbiano fatto pervenire, presso la sede della Banca, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione, l'apposita comunicazione che l'intermediario incaricato della tenuta dei conti deve effettuare all'emittente; a detto obbligo di comunicazione non sono soggetti i soci che abbiano le proprie azioni iscritte in conto presso la Banca.</p>
<p><i>[omissis]</i></p>	<p><i>[omissis]</i></p>
<p>3. Ogni socio ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.</p>	<p>3. Fermo restando quanto previsto all'art. 7-bis per i Soci Finanziatori, ogni Ogni socio ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.</p>

<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>
<p>6. Il socio delegante dovrà indicare il nome del delegato e apporre la propria firma sulla sezione del biglietto di ammissione dedicata alla delega alla presenza del dipendente della Banca all'uopo designato dal Consiglio di Amministrazione che procederà all'autenticazione della firma.</p> <p>La firma del socio delegante potrà, altresì, essere autenticata ai sensi di legge.</p> <p>Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di mandato generale. Tale limitazione non si applica ai casi di rappresentanza legale.</p>	<p>6. Il socio delegante dovrà indicare il nome del delegato e apporre la propria firma sulla sezione del biglietto di ammissione dedicata alla delega alla presenza del dipendente della Banca all'uopo designato dal Consiglio di Amministrazione che procederà all'autenticazione della firma.</p> <p>La firma del socio delegante potrà, altresì, essere autenticata ai sensi di legge.</p> <p>Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di mandato generale. Tale limitazione non si applica, ad eccezione dei Soci Finanziatori ai casi di rappresentanza legale.</p>
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>
<p>Art. 26 – Regolamento assembleare</p> <p>Invariato</p>	<p>Art. 26 – Regolamento assembleare</p> <p>Invariato</p>
<p>Art. 27 – Presidenza delle Assemblee</p> <p>Invariato</p>	<p>Art. 27 – Presidenza delle Assemblee</p> <p>Invariato</p>
<p>Art. 28 – Costituzione delle Assemblee</p> <p><i>[omissis]</i></p>	<p>Art. 28 – Costituzione delle Assemblee</p> <p><i>[omissis]</i></p>
<p>2. L'Assemblea straordinaria, anche per le deliberazioni previste dall'art. 2441, comma quinto, del c.c., in prima convocazione, è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci ed, in seconda convocazione, con l'intervento di almeno un decimo dei soci medesimi.</p> <p>Tuttavia, anche in seconda convocazione, è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di</p>	<p>2. L'Assemblea straordinaria, anche per le deliberazioni previste dall'art. 2441, comma quinto, del c.c., in prima convocazione, è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci ed, in seconda convocazione, con l'intervento di almeno un decimo dei soci medesimi.</p> <p>Tuttavia, anche in seconda convocazione, è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di</p>

<p>almeno un quinto dei soci per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione o la fusione della società e il trasferimento della sede sociale all'estero.</p> <p>La trasformazione in società per azioni ovvero le fusioni con altre banche popolari da cui risultino società per azioni, sono deliberate ai sensi di quanto previsto dall'art. 31 del D. Lgs 385/1993.</p>	<p>almeno un quinto dei soci per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione o la fusione della società e il trasferimento della sede sociale all'estero.</p> <p>La trasformazione in società per azioni ovvero le fusioni con altre banche popolari da cui risultino società per azioni, sono deliberate ai sensi di quanto previsto dall'art. 31 del TUB D. Lgs 385/1993.</p>
<p>Art. 29 - Validità delle deliberazioni dell'Assemblea</p> <p>1. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti; la nomina alle cariche sociali avviene a maggioranza relativa, salvo che essa non sia effettuata per acclamazione.</p>	<p>Art. 29 - Validità delle deliberazioni dell'Assemblea</p> <p>1. L'Assemblea, fermo restando quanto previsto dall'art. 7-bis del presente Statuto, delibera a maggioranza assoluta dei voti; la nomina alle cariche sociali avviene a maggioranza relativa, salvo che essa non sia effettuata per acclamazione.</p>
<p><i>[omissis]</i></p>	<p><i>[omissis]</i></p>
<p>Art. 30 - Proroga dell'Assemblea</p> <p>Invariato</p>	<p>Art. 30 - Proroga dell'Assemblea</p> <p>Invariato</p>
<p>Art. 31 - Verbali delle Assemblee</p> <p>Invariato</p>	<p>Art. 31 - Verbali delle Assemblee</p> <p>Invariato</p>
<p>Art. 32 - Composizione, nomina, revoca e durata del Consiglio di Amministrazione</p> <p><i>[omissis]</i></p>	<p>Art. 32 - Composizione, nomina, revoca e durata del Consiglio di Amministrazione</p> <p><i>[omissis]</i></p>
<p>3. Sono amministratori non esecutivi i componenti del Consiglio di Amministrazione diversi da:</p> <p>i. gli amministratori ai quali il Consiglio di Amministrazione abbia conferito deleghe ai sensi dell'art. 2381, comma secondo, del Cod. Civ. e dell'art. 39 del presente Statuto, gli amministratori con incarichi direttivi, e gli amministratori che</p>	<p>3. Sono amministratori non esecutivi i componenti del Consiglio di Amministrazione diversi da:</p> <p>i. gli amministratori ai quali il Consiglio di Amministrazione abbia conferito deleghe ai sensi dell'art. 2381, comma secondo, del Cod. Civ. e dell'art. 39 del presente Statuto, gli amministratori con incarichi direttivi, e gli amministratori che</p>

<p>dovessero, di fatto, svolgere funzioni attinenti alla gestione dell'impresa;</p> <p>ii. gli amministratori che sono componenti del Comitato Esecutivo.</p> <p>Almeno due Consiglieri (che possono anche coincidere con quelli non esecutivi) devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti e applicabili.</p>	<p>dovessero, di fatto, svolgere funzioni attinenti alla gestione dell'impresa;</p> <p>ii. gli amministratori che sono componenti del Comitato Esecutivo.</p> <p>Almeno due Consiglieri (che possono anche coincidere con quelli non esecutivi) devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti e applicabili.</p> <p>La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare la presenza del numero minimo di componenti indipendenti, nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti e applicabili. Non è considerato indipendente l'amministratore che è Socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Banca.</p>
<p><i>[omissis]</i></p>	<p><i>[omissis]</i></p>
<p>5. Costituiscono causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di Amministratore</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'essere legato alla Società da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato; - l'essere componente di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di altre aziende, che svolgono attività in concorrenza con quella della Società, ai sensi di quanto previsto dall'art. 36 del D.L. 201/2011 (divieto di interlocking directorship); - l'essere legato alle stesse da un rapporto continuativo di prestazione d'opera, salvo si tratti di società partecipate. <p>Il Consiglio di Amministrazione, ai fini delle nomine o della cooptazione dei consiglieri, identifica preventivamente la propria composizione qualitativa considerata ottimale, individuando e</p>	<p>5. Costituiscono causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di Amministratore, fatta eccezione per l'Amministratore Delegato, se nominato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'essere legato alla Società da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato; - l'essere componente di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di altre aziende, che svolgono attività in concorrenza con quella della Società, ai sensi di quanto previsto dall'art. 36 del D.L. 201/2011 (divieto di interlocking directorship); - l'essere legato alle stesse da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato, salvo si tratti di Organismi di categoria o di società partecipate. <p>Il Consiglio di Amministrazione, ai fini delle nomine</p>

<p>motivando il profilo teorico, ivi comprese le caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza, verificando successivamente la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina. I risultati di tale verifica successiva sono resi noti ai soci, per consentire a questi ultimi di adottare le opportune misure, in tempo utile rispetto alla prima assemblea di approvazione del bilancio successiva al rinnovo integrale dell'organo o della maggioranza dei suoi componenti.</p> <p>I risultati delle analisi preliminari sulla determinazione della composizione ottimale devono essere portati a conoscenza dei soci in tempo utile affinché la scelta dei candidati da presentare possa tenere conto delle professionalità e delle competenze richieste.</p> <p>Gli esiti delle attività svolte dal Consiglio di Amministrazione con il contributo fattivo degli amministratori indipendenti dovranno essere pubblicati sul sito web della Banca, unitamente al "Regolamento relativo alle candidature per la nomina alle cariche sociali e alle modalità di votazione.</p>	<p>o della cooptazione dei consiglieri, identifica preventivamente la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale, individuando e motivando il profilo teorico, ivi comprese le caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza, verificando successivamente la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina. I risultati di tale verifica successiva sono resi noti ai soci, per consentire a questi ultimi di adottare le opportune misure, in tempo utile rispetto alla prima assemblea di approvazione del bilancio successiva al rinnovo integrale dell'organo o della maggioranza dei suoi componenti.</p> <p>I risultati delle analisi preliminari sulla determinazione della composizione ottimale devono essere portati a conoscenza dei soci in tempo utile affinché la scelta dei candidati da presentare possa tenere conto delle professionalità e delle competenze richieste.</p> <p>Gli esiti delle attività svolte dal Consiglio di Amministrazione con il contributo fattivo degli amministratori indipendenti dovranno essere pubblicati sul sito web della Banca, unitamente al "Regolamento relativo alle candidature per la nomina alle cariche sociali e alle modalità di votazione.</p>
<p><i>[omissis]</i></p>	<p><i>[omissis]</i></p>
<p>7. In entrambi i casi le liste dovranno essere presentate da almeno 100 soci che siano titolari di una quota di partecipazione complessiva non inferiore al 2 per cento del capitale sociale.</p>	<p>7. In entrambi i casi le liste dovranno essere presentate da almeno 100 soci cooperatori che siano titolari di una quota di partecipazione complessiva non inferiore al 2 per cento del capitale sociale.</p>
<p>8. Al momento della presentazione della lista, i Soci sottoscrittori devono essere iscritti al Libro dei Soci da almeno novanta giorni e avere diritto di intervenire e votare in assemblea, secondo quanto risulta dai certificati di partecipazione al sistema di</p>	<p>8. Al momento della presentazione della lista, i Soci Cooperatori sottoscrittori devono essere iscritti al Libro dei Soci da almeno novanta giorni e avere diritto di intervenire e votare in assemblea, secondo quanto risulta dai certificati di partecipazione al</p>

<p>gestione accentrata, depositati unitamente alle liste.</p> <p>Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista e – in caso di inosservanza – la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità.</p> <p>La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore deve essere accompagnata dai dati identificativi di quest'ultimo, dagli estremi del documento di identità e dalla copia dello stesso.</p>	<p>sistema di gestione accentrata, depositati unitamente alle liste.</p> <p>Ciascun Socio Cooperatore può concorrere alla presentazione di una sola lista e – in caso di inosservanza – la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità.</p> <p>La sottoscrizione di ciascun Socio Cooperatore presentatore deve essere accompagnata dai dati identificativi di quest'ultimo, dagli estremi del documento di identità e dalla copia dello stesso.</p>
<p>9. Le liste devono contenere un numero di candidati pari al numero dei consiglieri da nominare; nelle liste i candidati sono elencati con numerazione progressiva.</p>	<p>9. Le liste devono contenere un numero di candidati pari al numero dei consiglieri da nominare; nelle, fermo restando il numero dei consiglieri nominati dai Soci Finanziatori ai sensi dell'art. 22-bis del presente Statuto. Nelle liste i candidati sono elencati con numerazione progressiva.</p>
<p>10. Sia la lista di candidati presentata dal Consiglio che quelle eventualmente presentate da soci a ciò legittimati devono essere composte in modo da assicurare che nella composizione del Consiglio risultante dall'esito del voto siano rispettati sia la presenza di amministratori indipendenti che l'equilibrio tra i generi almeno nella misura minima richiesta dalle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti. I candidati appartenenti al genere meno rappresentato e i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza dovranno essere collocati entro i primi otto sui nove posti dell'ordine progressivo. I candidati in possesso del requisito di indipendenza dovranno essere specificamente indicati.</p> <p>Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate.</p> <p>La lista presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente deve essere depositata e resa pubblica con le stesse modalità previste per le</p>	<p>10. Sia la lista di candidati presentata dal Consiglio che quelle eventualmente presentate da soci cooperatori a ciò legittimati devono essere composte in modo da assicurare che nella composizione del Consiglio risultante dall'esito del voto siano rispettati sia la presenza di amministratori indipendenti che l'equilibrio tra i generi almeno nella misura minima richiesta dalle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti. I candidati appartenenti al genere meno rappresentato e i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza dovranno essere collocati entro i primi otto posti sui nove posti dell'ordine progressivo. I candidati in possesso del requisito di indipendenza dovranno essere specificamente indicati.</p> <p>Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate.</p> <p>La lista presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente deve essere depositata e</p>

<p>liste dei soci, nonché con le ulteriori modalità e nel rispetto dei termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.</p>	<p>resa pubblica con le stesse modalità previste per le liste dei soci, nonché con le ulteriori modalità e nel rispetto dei termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.</p>
<p>-</p>	<p>11. Fermo restando quanto previsto nel successivo comma 12, al termine della votazione risulteranno eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, secondo i seguenti criteri:</p> <p>(i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere, tranne 1 (uno);</p> <p>(ii) il restante amministratore sarà tratto dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti (la "Prima Lista di Minoranza"), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;</p> <p>(iii) qualora la Prima Lista di Minoranza ottenga un numero di voti inferiore al 20% dei voti complessivamente espressi, gli Amministratori da eleggere saranno tratti esclusivamente dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi in Assemblea.</p> <p>In caso di parità di voti tra liste presentate dai Soci cooperatori, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di essi.</p> <p>In caso di presentazione di una sola lista, gli amministratori verranno tratti dalla lista presentata, sempre che abbia ottenuto l'approvazione della maggioranza semplice dei voti e, qualora gli amministratori così eletti non fossero in numero corrispondente a quello dei componenti del Consiglio determinato dall'Assemblea, ovvero nel caso in cui non venga presentata alcuna lista,</p>

	<p>ovvero nel caso in cui la lista presentata non consenta la nomina di amministratori indipendenti nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, ovvero nel caso in cui non sia rispettata la diversità di genere nella misura minima richiesta dalle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza <i>pro tempore</i> vigenti, l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge.</p>
-	<p>12. Qualora siano emesse azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 7-bis del presente Statuto sociale, al termine della votazione risultano eletti i candidati secondo i seguenti criteri:</p> <p>a) dalla lista presentata dai Soci cooperatori o dal Consiglio di Amministrazione,</p> <p>(i) che abbia ottenuto il maggior numero di voti vengono tratti (a) 6 Amministratori, nel caso di cui all'art. 22-<i>bis</i>, comma 6, punto (i) del presente statuto, ovvero (b) 7 Amministratori, nel caso di cui all'art. 22-bis, comma 6, punto (ii) del presente statuto; e</p> <p>(ii) che risulti la Prima Lista di Minoranza viene tratto un amministratore, fermo restando il rispetto del criterio di cui al comma 11, punto (iii), del presente articolo dello statuto;</p> <p>b) i restanti consiglieri sono nominati dai Soci Finanziatori nell'Assemblea speciale secondo i criteri di cui all'art. 22-<i>bis</i>, comma 6, del presente statuto.</p> <p>Qualora sia presentata una sola lista, gli amministratori verranno tratti dall'unica lista presentata, salvo quelli spettanti ai Soci Finanziatori come previsto dalla precedente lettera b).</p> <p>Qualora l'Assemblea Speciale ai sensi dell'art. 22-<i>bis</i>, comma 6, del presente statuto non nomini i componenti dell'organo amministrativo venti giorni prima la data dell'Assemblea generale per la</p>

	nomina degli amministratori, i restanti amministratori saranno nominati dall'Assemblea generale secondo il criterio previsto dall'art. 22- <i>bis</i> , comma 6, ultimo capoverso, del presente statuto.
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>
15. Almeno un terzo degli amministratori deve essere scelto tra soci e non soci espressione delle attività economiche prevalenti nel territorio in cui la Società opera.	15. Almeno un terzo degli amministratori deve essere scelto tra soci e non soci espressione delle attività economiche e professionali prevalenti nel territorio in cui la Società opera.
16. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili per un massimo di quattro mandati salva la possibilità di prorogare per un ulteriore mandato tale limite per gli amministratori che, alla scadenza del quarto mandato, rivestono la carica di Presidente e Vice Presidente.	16. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili per un massimo di quattro mandati salva la possibilità di prorogare per un ulteriore mandato tale limite per gli amministratori che, alla scadenza del quarto mandato, rivestono la carica di Presidente e Vice P residente. In caso di sottoscrizione di azioni di finanziamento, se nel corso del mandato triennale la quota di capitale sociale detenuta dai Soci Finanziatori dovesse scendere al di sotto del 5%, l'Amministratore o gli Amministratori nominati dall'Assemblea Speciale restano in carica sino alla scadenza naturale del mandato.
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>
Art. 33 - Sostituzione degli Amministratori 1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori tratti dalla lista di maggioranza si può provvedere alla loro sostituzione per cooptazione ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del cod. civ, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale e purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, scegliendo, ove possibile, il candidato non eletto della lista di provenienza, e garantendo:	Art. 33 - Sostituzione degli Amministratori 1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori tratti dalla lista di maggioranza si può provvedere alla loro sostituzione per cooptazione ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del cod. civ, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale e purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, scegliendo, ove possibile, il candidato non eletto della lista di provenienza, e garantendo:

<p>i) che la composizione del Consiglio risultante a seguito della cooptazione rispetti le disposizioni di legge, regolamentari e di Vigilanza vigenti in materia di equilibrio dei generi e di numero minimo di amministratori indipendenti;</p> <p>ii) l'applicazione delle disposizioni di legge, regolamentari e di Vigilanza vigenti relative alla procedura per la valutazione dell'idoneità degli esponenti la cui nomina non spetta all'assemblea.</p> <p>Se viene a mancare l'amministratore espresso dalla lista che, pur non risultando vincente abbia ottenuto almeno il 20% dei voti in Assemblea, l'amministratore da cooptare sarà scelto tra i non eletti della lista di provenienza, seguendo l'ordine progressivo di inserimento nella lista.</p>	<p>i) che la composizione del Consiglio risultante a seguito della cooptazione rispetti le disposizioni di legge, regolamentari e di Vigilanza vigenti in materia di equilibrio dei generi e di numero minimo di amministratori indipendenti;</p> <p>ii) l'applicazione delle disposizioni di legge, regolamentari e di Vigilanza vigenti relative alla procedura per la valutazione dell'idoneità degli esponenti la cui nomina non spetta all'assemblea.</p> <p>Se viene a mancare l'amministratore espresso dalla lista che, pur non risultando vincente Prima Lista di Minoranza che abbia ottenuto almeno il 20% dei voti espresi in Assemblea, l'amministratore da cooptare sarà scelto tra i non eletti della lista di provenienza, seguendo l'ordine progressivo di inserimento nella lista.</p>
-	<p>2. Qualora si debba provvedere alla sostituzione di uno o più amministratori nominati dai Soci Finanziatori, questi saranno sostituiti dagli amministratori nominati dall'Assemblea speciale ai sensi dell'art. 22-bis dello statuto.</p>
[omissis]	[omissis]
<p>5. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti, ai sensi dell'art. 2386, secondo comma, del cod. civ.</p>	<p>5. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti, ai sensi dell'art. 2386, secondo comma, del cod. civ. Qualora vadano sostituiti gli esponenti espressione dei Soci Finanziatori vi provvederanno i medesimi in Assemblea speciale ai sensi dell'art. 22-bis dello statuto.</p>
<p>6. Se vengono a mancare tutti gli Amministratori, l'Assemblea, per la nomina dell'intero Consiglio, deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p>	<p>6. Se vengono a mancare tutti gli Amministratori, l'Assemblea, Ordinaria - nonché, qualora siano state emesse le azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 7-bis dello statuto, l'Assemblea speciale ai sensi dell'art. 22-bis dello statuto - per la nomina dell'intero Consiglio, deve essere convocata</p>

	d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
Art. 34 - Cariche sociali <i>[omissis]</i>	Art. 34 - Cariche sociali <i>[omissis]</i>
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni vengono svolte dal Vice Presidente Vicario. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono assolte dall'Amministratore più anziano di età, a meno che il Consiglio di Amministrazione attribuisca dette funzioni ad altro dei suoi membri.	2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni vengono svolte dal Vice Presidente Vicario. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente Nei casi in cui anche costui dovesse essere impossibilitato , le funzioni del Presidente sono assolte dall'altro Vice Presidente oppure dall'Amministratore più anziano di età, a meno che il Consiglio di Amministrazione attribuisca dette funzioni ad altro dei suoi membri.
3. Venendo meno, nel corso dell'esercizio, il Presidente, il Consiglio, integrato per cooptazione ai sensi dell'art. 33, provvede alla sua nomina. Il Consiglio di Amministrazione può altresì eleggere annualmente, tra i suoi membri, un segretario o chiamare a tale ufficio un Dirigente o un Funzionario della Banca.	3. Venendo meno, nel corso dell'esercizio, il Presidente, il Consiglio, integrato per cooptazione ai sensi dell'art. 33, provvede alla sua nomina. Il Consiglio di Amministrazione può altresì eleggere annualmente, tra i suoi membri, un segretario o chiamare a tale ufficio un Dirigente o un Funzionario Quadro Direttivo della Banca.
Art. 35 - Compenso degli Amministratori Invariato	Art. 35 - Compenso degli Amministratori Invariato
Art. 36 - Adunanze del Consiglio <i>[omissis]</i>	Art. 36 - Adunanze del Consiglio <i>[omissis]</i>
3. Le adunanze sono presiedute dal Presidente o da c hi lo sostituisce e sono valide quando intervenga la maggioranza assoluta dei componenti, salvo che per la nomina, la revoca e la determinazione degli emolumenti dei componenti della Direzione	3. Le adunanze sono presiedute dal Presidente o da chi hi lo sostituisce e sono valide quando intervenga la maggioranza assoluta dei componenti, salvo che per la nomina, la revoca e la determinazione degli emolumenti dei componenti della Direzione Generale, per le quali è richiesta la presenza di almeno tre quarti degli Amministratori

Generale, per le quali è richiesta la presenza di almeno tre quarti degli Amministratori in carica.	in carica.
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>
5. Le adunanze del Consiglio e del Comitato Esecutivo possono svolgersi anche per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e, in particolare, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione.	5. Le adunanze del Consiglio e del Comitato Esecutivo, se nominato , possono svolgersi anche per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e, in particolare, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione.
Art. 37 - Deliberazioni del Consiglio Invariato	Art. 37 - Deliberazioni del Consiglio Invariato
Art. 38 - Verbali del Consiglio Invariato	Art. 38 - Verbali del Consiglio Invariato
Art. 39 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione <i>[omissis]</i>	Art. 39 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione <i>[omissis]</i>
3. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma dell'art. 2381 c.c. e sulla base della normativa di Vigilanza, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni in ordine agli argomenti di cui al precedente paragrafo nonché:	3. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma dell'art. 2381 c.c. e sulla base della normativa di Vigilanza, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni in ordine agli argomenti di cui al precedente paragrafo nonché:

<ul style="list-style-type: none"> - l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci; - il business model, le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari della Banca; - la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Banca; - l'approvazione di un Codice etico che stabilisca regole di condotta professionale per il personale della Banca, ivi compresi modalità operative e presidi volti ad assicurare il rispetto delle regole di condotta professionale anche mediante l'indicazione dei comportamenti non ammessi, al fine di attenuare i rischi operativi e di reputazione della banca e favorire la diffusione di una cultura dei controlli interni; - le decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni di rilievo e strategiche, fermi restando i limiti di cui all'art. 2361 cod. civ., nonché la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo Bancario; - la valutazione del generale andamento della gestione; - l'acquisto di azioni proprie, a valere sulle disponibilità dell'apposita riserva; - le decisioni concernenti l'attribuzione di compiti e responsabilità all'interno della struttura organizzativa della Banca e i relativi regolamenti; - l'approvazione e la verifica periodica, con cadenza almeno annuale, della struttura organizzativa; - la definizione del sistema dei flussi informativi e la verifica nel continuo della sua adeguatezza, completezza e tempestività; - la valutazione della coerenza del sistema di remunerazione ed incentivazione con le strategie di lungo periodo della Banca, assicurando che il 	<ul style="list-style-type: none"> - l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci; - il business model, le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari della Banca; - la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Banca; - l'approvazione di un Codice etico che stabilisca regole di condotta professionale per il personale della Banca, ivi compresi modalità operative e presidi volti ad assicurare il rispetto delle regole di condotta professionale anche mediante l'indicazione dei comportamenti non ammessi, al fine di attenuare i rischi operativi e di reputazione della banca e favorire la diffusione di una cultura dei controlli interni; - le decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni di rilievo e strategiche, fermi restando i limiti di cui all'art. 2361 cod. civ., nonché la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo Bancario; - la valutazione del generale andamento della gestione; - l'acquisto di azioni proprie, a valere sulle disponibilità dell'apposita riserva; - le decisioni concernenti l'attribuzione di compiti e responsabilità all'interno della struttura organizzativa della Banca e i relativi regolamenti; - l'approvazione e la verifica periodica, con cadenza almeno annuale, della struttura organizzativa; - la definizione del sistema dei flussi informativi e la verifica nel continuo della sua adeguatezza, completezza e tempestività; - la valutazione della coerenza del sistema di remunerazione ed incentivazione con le strategie di lungo periodo della Banca, assicurando che il
--	--

<p>sistema sia tale da non accrescere i rischi aziendali;</p> <ul style="list-style-type: none"> - la definizione dei piani di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti degli Organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale, da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei soci e riesaminare con periodicità almeno annuale ai sensi dell'art. 24 del presente Statuto; - l'indicazione di quali amministratori, oltre quelli indicati nel presente statuto, hanno la rappresentanza della Banca; - la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia; - le politiche di governo dei rischi, il Risk appetite Framework e i processi di gestione del rischio, nonché la valutazione di compatibilità di quest'ultimo con gli indirizzi strategici e con le politiche di governo dei rischi; - le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, nonché la valutazione della completezza, adeguatezza, funzionalità, affidabilità del medesimo, verificando che esso sia coerente con gli indirizzi strategici e la propensione al rischio stabiliti nonché sia in grado di cogliere l'evoluzione dei rischi aziendali e l'interazione tra gli stessi; - i criteri per individuare le operazioni di maggior rilievo da sottoporre al vaglio preventivo della funzione di controllo dei rischi; - la nomina, la revoca e la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale, degli altri componenti della Direzione Generale; - la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di controllo e dei referenti interni in caso di esternalizzazioni, previo parere del Collegio Sindacale; - l'acquisto, l'alienazione e la permuta di immobili e diritti immobiliari, nonché la costruzione di unità immobiliari; 	<p>sistema sia tale da non accrescere i rischi aziendali;</p> <ul style="list-style-type: none"> - la definizione dei piani di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti degli Organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale, da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei soci e riesaminare con periodicità almeno annuale ai sensi dell'art. 24 del presente Statuto; - l'indicazione di quali amministratori, oltre quelli indicati nel presente statuto, hanno la rappresentanza della Banca; - la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia; - le politiche di governo dei rischi, il Risk appetite Framework e i processi di gestione del rischio, nonché la valutazione di compatibilità di quest'ultimo con gli indirizzi strategici e con le politiche di governo dei rischi; - le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, nonché la valutazione della completezza, adeguatezza, funzionalità, affidabilità del medesimo, verificando che esso sia coerente con gli indirizzi strategici e la propensione al rischio stabiliti nonché sia in grado di cogliere l'evoluzione dei rischi aziendali e l'interazione tra gli stessi; - i criteri per individuare le operazioni di maggior rilievo da sottoporre al vaglio preventivo della funzione di controllo dei rischi; - la nomina, la revoca e la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale, degli altri componenti della Direzione Generale; - la nomina del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale; - la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di controllo e dei referenti interni in caso di esternalizzazioni, previo parere del Collegio Sindacale;
--	---

<ul style="list-style-type: none"> - l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni, salvo quelli rimessi dal presente statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci; - il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio comunale; - l'istituzione ed ordinamento, anche ai fini dell'articolazione della facoltà di firma, in Italia e all'estero, di sedi secondarie, succursali e rappresentanze, nonché il loro trasferimento e soppressione; - la costituzione di commissioni e/o comitati, anche endoconsiliari, con funzioni consultive, propositive o di controllo, determinandone, con apposito regolamento, la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento; - l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento del piano di risanamento, nonché la sua modifica e il suo aggiornamento su richiesta dell'Autorità di Vigilanza; - l'adozione, su richiesta dell'Autorità di Vigilanza, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della banca (o del gruppo bancario) e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce; - la decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall'adottare una misura pur ricorrendone le circostanze; - l'approvazione di una policy per la promozione della diversità e dell'inclusività. - l'approvazione di una policy sulla diversità negli Organi sociali che preveda una quota di genere eventualmente superiore a quella minima richiesta dalla normativa. <p>Le decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni modificative della composizione</p>	<ul style="list-style-type: none"> - l'acquisto, l'alienazione e la permuta di immobili e diritti immobiliari, nonché la costruzione di unità immobiliari; - l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni, salvo quelli rimessi dal presente statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci; - il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio comunale; - l'istituzione ed ordinamento, anche ai fini dell'articolazione della facoltà di firma, in Italia e all'estero, di sedi secondarie, succursali e rappresentanze, nonché il loro trasferimento e soppressione; - la costituzione di commissioni e/o comitati, anche endoconsiliari, con funzioni consultive, propositive o di controllo, determinandone, con apposito regolamento, la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento; - la costituzione di comitati di direzione o gestionali, di cui approva i relativi regolamenti organizzativi che ne disciplinano la composizione, i compiti e le modalità di svolgimento delle riunioni; - l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento del piano di risanamento, nonché la sua modifica e il suo aggiornamento su richiesta dell'Autorità di Vigilanza; - l'adozione, su richiesta dell'Autorità di Vigilanza, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della banca (o del gruppo bancario) e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce; - la decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall'adottare una misura pur ricorrendone le circostanze; - l'approvazione di una policy per la promozione
---	--

<p>del Gruppo Bancario nonché la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo e per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia debbono essere riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione della capogruppo.</p>	<p>della diversità e dell'inclusività.</p> <p>– l'approvazione di una policy sulla diversità negli Organi sociali che preveda una quota di genere eventualmente superiore a quella minima richiesta dalla normativa.</p> <p>Le decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni modificative della composizione del Gruppo Bancario nonché la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo e per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia debbono essere riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione della capogruppo.</p>
<p><i>[omissis]</i></p>	<p><i>[omissis]</i></p>
<p>Art. 40 – Comitato Esecutivo</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, può nominare un Comitato Esecutivo – cui delega propri poteri ad eccezione delle attribuzioni non delegabili a norma di legge, di normativa di vigilanza, e quelle riservate alla esclusiva competenza del Consiglio stesso.</p>	<p>Art. 40 – Comitato Esecutivo Organi Delegati</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, può nominare delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo – cui delega propri poteri ad eccezione delle attribuzioni non delegabili a norma di legge, di normativa di vigilanza, e quelle riservate alla esclusiva competenza del Consiglio stesso., determinando il contenuto, i limiti quantitativi o di valore e le eventuali modalità di esercizio delle rispettive deleghe.</p>
<p>–</p>	<p>2. Il Comitato Esecutivo, nella sua prima seduta, sceglie tra i suoi membri il Presidente, se questo non è già stato nominato dal Consiglio di Amministrazione.</p>
<p>3. Il Comitato Esecutivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, scelti tra i componenti del Consiglio di Amministrazione che, all'atto della nomina ne determina le modalità di funzionamento.</p> <p>Il Comitato Esecutivo è presieduto da uno dei due Vice Presidenti all'uopo designato dal Consiglio di</p>	<p>3. Il Comitato Esecutivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, scelti tra i componenti del Consiglio di Amministrazione che, all'atto della nomina ne determina le modalità di funzionamento.</p> <p>Il Comitato Esecutivo è presieduto da uno dei due Vice Presidenti all'uopo designato dal Consiglio di</p>

<p>Amministrazione.</p> <p>Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'altro Vice Presidente partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo. L'organo delegato definisce e cura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'attuazione del processo di gestione dei rischi; - l'attuazione del processo (responsabili, procedure, condizioni) per approvare gli investimenti in nuovi prodotti, la distribuzione di nuovi prodotti o servizi ovvero l'avvio di nuove attività o l'ingresso in nuovi mercati; - l'attuazione della politica aziendale in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali; - l'attuazione dei processi e delle metodologie di valutazione delle attività aziendali e, in particolare, degli strumenti finanziari e ne cura il loro costante aggiornamento; <p>Inoltre, l'organo delegato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - definisce i flussi informativi interni volti ad assicurare agli organi aziendali e alle funzioni aziendali di controllo la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio e la verifica del rispetto del RAF; - autorizza, nell'ambito del RAF, se è stata definita una soglia di tolleranza, il superamento della propensione al rischio entro il limite rappresentato da detta soglia e provvede a darne pronta informativa al Consiglio di Amministrazione, individuando le azioni gestionali necessarie per ricondurre il rischio assunto entro l'obiettivo prestabiliti; - pone in essere le iniziative e gli interventi necessari per garantire nel continuo la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità del sistema dei controlli interni e porta i risultati delle verifiche effettuate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione; 	<p>Amministrazione.</p> <p>Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'altro Vice Presidente partecipano può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo. L'organo delegato definisce e cura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'attuazione del processo di gestione dei rischi; - l'attuazione del processo (responsabili, procedure, condizioni) per approvare gli investimenti in nuovi prodotti, la distribuzione di nuovi prodotti o servizi ovvero l'avvio di nuove attività o l'ingresso in nuovi mercati; - l'attuazione della politica aziendale in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali; - l'attuazione dei processi e delle metodologie di valutazione delle attività aziendali e, in particolare, degli strumenti finanziari e ne cura il loro costante aggiornamento; <p>Inoltre, l'organo delegato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - definisce i flussi informativi interni volti ad assicurare agli organi aziendali e alle funzioni aziendali di controllo la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio e la verifica del rispetto del RAF; - autorizza, nell'ambito del RAF, se è stata definita una soglia di tolleranza, il superamento della propensione al rischio entro il limite rappresentato da detta soglia e provvede a darne pronta informativa al Consiglio di Amministrazione, individuando le azioni gestionali necessarie per ricondurre il rischio assunto entro l'obiettivo prestabiliti; - pone in essere le iniziative e gli interventi necessari per garantire nel continuo la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità del sistema dei controlli interni e porta i risultati delle verifiche effettuate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione;
---	--

<ul style="list-style-type: none"> - predispone e attua i necessari interventi correttivi o di adeguamento nel caso emergano carenze o anomalie, o a seguito dell'introduzione di nuovi prodotti, attività, servizi o processi rilevanti; - assicura la coerenza del processo di gestione dei rischi con la propensione al rischio e le politiche di governo dei rischi, avuta anche presente l'evoluzione delle condizioni interne ed esterne in cui opera la banca; - assicura una corretta, tempestiva e sicura gestione delle informazioni a fini contabili, gestionali e di reporting; - da attuazione al processo ICAAP curando che lo stesso sia rispondente agli indirizzi strategici e al RAF; - approva, con specifico riferimento ai rischi di credito e di controparte, in linea con gli indirizzi strategici, specifiche linee guida volte ad assicurare l'efficacia del sistema di gestione delle tecniche di attenuazione del rischio e a garantire il rispetto dei requisiti generali e specifici di tali tecniche. <p>Al Comitato Esecutivo sono delegati i poteri di ordinaria amministrazione e in materia di erogazione del credito sulla base delle deleghe conferite, con apposita delibera, dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>In caso di urgenza, opportunamente motivata, il Comitato Esecutivo, potrà assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per quelli riservati alla competenza esclusiva del Consiglio stesso. Delle decisioni assunte, dovrà essere data comunicazione al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - predispone e attua i necessari interventi correttivi o di adeguamento nel caso emergano carenze o anomalie, o a seguito dell'introduzione di nuovi prodotti, attività, servizi o processi rilevanti; - assicura la coerenza del processo di gestione dei rischi con la propensione al rischio e le politiche di governo dei rischi, avuta anche presente l'evoluzione delle condizioni interne ed esterne in cui opera la banca; - assicura una corretta, tempestiva e sicura gestione delle informazioni a fini contabili, gestionali e di reporting; - da attuazione al processo ICAAP curando che lo stesso sia rispondente agli indirizzi strategici e al RAF; - approva, con specifico riferimento ai rischi di credito e di controparte, in linea con gli indirizzi strategici, specifiche linee guida volte ad assicurare l'efficacia del sistema di gestione delle tecniche di attenuazione del rischio e a garantire il rispetto dei requisiti generali e specifici di tali tecniche. <p>Al Comitato Esecutivo sono delegati i poteri di ordinaria amministrazione e in materia di erogazione del credito sulla base delle deleghe conferite, con apposita delibera, dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>In caso di urgenza, opportunamente motivata, il Comitato Esecutivo, potrà assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per quelli riservati alla competenza esclusiva del Consiglio stesso. Delle decisioni assunte, dovrà essere data comunicazione al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva.</p>
<p>4. Il Comitato Esecutivo è convocato su iniziativa del suo Presidente, o dal consigliere più anziano, che provvede altresì a darne avviso ai membri del</p>	<p>4. Il Comitato Esecutivo è convocato su iniziativa del suo Presidente, o dal consigliere più anziano, che provvede altresì a darne avviso ai membri del</p>

<p>Collegio Sindacale.</p> <p>La convocazione del Comitato Esecutivo può essere richiesta al Presidente dal Collegio Sindacale. Il Comitato Esecutivo si riunisce di regola ogni sette giorni.</p> <p>La riunione è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.</p>	<p>Collegio Sindacale.</p> <p>La convocazione del Comitato Esecutivo può essere richiesta al Presidente dal Collegio Sindacale. Il Comitato Esecutivo si riunisce di regola ogni sette giorni.</p> <p>La riunione è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede.</p>
<p>5. Il Comitato Esecutivo può eleggere annualmente tra i suoi membri un Segretario o chiamare a tale ufficio un Dirigente o un Funzionario della Banca.</p>	<p>5. Il Comitato Esecutivo può eleggere annualmente tra i suoi membri un Segretario o chiamare a tale ufficio un Dirigente o un Funzionario Quadro Direttivo della Banca.</p>
<p><i>[omissis]</i></p>	<p><i>[omissis]</i></p>
<p>-</p>	<p>7. Il Consiglio di Amministrazione può - in alternativa al Comitato Esecutivo - delegare proprie attribuzioni che non siano attribuite dalla legge o dal presente statuto alla sua esclusiva competenza, ad un Amministratore Delegato, scelto fra i suoi componenti, determinandone i poteri, anche in relazione all'attività di sovrintendenza, coordinamento esecutivo e controllo.</p>
<p>-</p>	<p>8. Ove nominato, l'Amministratore Delegato svolge anche le funzioni di Direttore Generale e in tal caso può essere dipendente della Società.</p>
<p>9. Il Comitato Esecutivo cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferisce al Consiglio e al Collegio Sindacale ogni trimestre sul generale andamento della gestione, ivi compreso l'andamento dei rischi, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.</p>	<p>9. Il Comitato Esecutivo cura Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferisce devono riferire al Consiglio e al Collegio Sindacale, ogni trimestre, sul generale andamento della gestione, ivi compreso l'andamento dei rischi, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate. Delle deliberazioni assunte dal</p>

	<p>Comitato Esecutivo o dall'Amministratore delegato, se nominati, viene data notizia al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.</p>
<p>Art. 41 - Deleghe</p> <p>1. In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri deliberativi possono essere delegati al Comitato Esecutivo o al Direttore Generale, ad altri componenti della Direzione Generale, a dipendenti investiti di particolari funzioni e ai preposti alle dipendenze, entro predeterminati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto.</p>	<p>Art. 41 - Deleghe</p> <p>1. In materia di erogazione del credito e di Sulla gestione corrente, ivi compresa l'erogazione del credito, poteri deliberativi possono essere delegati al Comitato Esecutivo o, in alternativa, all'Amministratore Delegato, se nominati, o al Direttore Generale, ad altri componenti della Direzione Generale, a dipendenti investiti di particolari funzioni e ai preposti alle dipendenze, nonché a Comitati di direzione o gestionali previsti da regolamenti interni, entro predeterminati limiti di importo/rischi graduati anche sulla base delle funzioni ricoperte e del grado ricoperto.</p>
-	<p>2. Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre conferire deleghe a singoli Amministratori per determinati atti o singoli negozi, nonché per particolari argomenti.</p>
<p>3. Le decisioni assunte in materia di erogazione del credito dai titolari di poteri delegati devono essere portate a conoscenza dei diretti livelli superiori gerarchici, nonché anche per importi globali al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva.</p>	<p>3. Le decisioni assunte in materia di erogazione del credito dai titolari di poteri delegati devono essere portate a conoscenza dei diretti livelli superiori gerarchici del Comitato Esecutivo e/o dell'Amministratore Delegato, se nominati, nonché - anche per importi globali - al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva.</p>
-	<p>4. Ferme restanti le attribuzioni non delegabili ai sensi di legge, il Consiglio di Amministrazione può conferire - entro i limiti delle funzioni e poteri ad essi attribuite - al Direttore Generale o all'Amministratore Delegato se nominato, facoltà di sub-delega a Dirigenti, Quadri Direttivi e dipendenti della Società, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio e con obbligo di sorveglianza e rendicontazione periodica.</p>

<p>Art. 42 - Presidente del Consiglio di Amministrazione</p> <p>1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri, con particolare riferimento ai poteri delegati.</p> <p>Il Presidente si pone come interlocutore del Collegio Sindacale e degli eventuali comitati endoconsiliari.</p> <p>A tal fine egli, oltre a possedere le caratteristiche richieste agli amministratori, deve avere le specifiche competenze necessarie per adempiere ai compiti che gli sono attribuiti.</p>	<p>Art. 42 - Presidente del Consiglio di Amministrazione</p> <p>1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha un ruolo non esecutivo e non svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali, promuove l'effettivo funzionamento del governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri, con particolare riferimento ai poteri delegati. rispetto agli amministratori esecutivi, all'Amministratore Delegato, ove nominato, e alla Direzione Generale.</p> <p>Il Presidente si pone come interlocutore del Collegio Sindacale e degli eventuali comitati endoconsiliari.</p> <p>A tal fine egli, oltre a possedere le caratteristiche richieste agli amministratori, deve avere le specifiche competenze necessarie per adempiere ai compiti che gli sono attribuiti.</p>
<p><i>[omissis]</i></p>	<p><i>[omissis]</i></p>
<p>Art. 43 - Collegio Sindacale</p> <p><i>[omissis]</i></p>	<p>Art. 43 - Collegio Sindacale</p> <p><i>[omissis]</i></p>
<p>4. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci.</p>	<p>4. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci cooperatori.</p>
<p><i>[omissis]</i></p>	<p><i>[omissis]</i></p>
<p>6. A tal fine, le liste presentate dai soci a ciò legittimati devono essere composte in modo da assicurare l'equilibrio tra i generi nella composizione del Collegio risultante dall'esito del voto.</p>	<p>6. A tal fine, le liste presentate dai soci Soci Cooperatori a ciò legittimati devono essere composte in modo da assicurare l'equilibrio tra i generi nella composizione del Collegio risultante dall'esito del voto.</p>
<p>6. Ciascuna lista può essere presentata da almeno 100 soci che siano titolari di una quota di partecipazione complessiva non inferiore al due per</p>	<p>6. Ciascuna lista può essere presentata da almeno 100 soci Soci Cooperatori che siano titolari di una quota di partecipazione complessiva non inferiore</p>

cento del capitale sociale.	al due per cento del capitale sociale.
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>
<p>8. Ciascun socio può concorrere alla presentazione di una sola lista e – in caso di inosservanza – la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità.</p> <p>La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore deve essere accompagnata dai dati identificativi di quest'ultimo, dagli estremi del documento di identità e dalla copia dello stesso.</p> <p>Le liste devono contenere un numero di candidati pari al numero dei componenti dell'organo da nominare; nelle liste i candidati sono elencati con numerazione progressiva.</p> <p>Ogni lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.</p> <p>Per garantire il rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza in materia di equilibrio fra i generi, nella sezione della lista di candidati dedicata ai supplenti, almeno un candidato deve appartenere al genere meno rappresentato.</p> <p>Ciascun candidato può essere inserito in una sola lista, a pena di ineleggibilità.</p> <p>La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo dei Sindaci effettivi della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate.</p>	<p>8. Ciascun socio Socio Cooperatori può concorrere alla presentazione di una sola lista e – in caso di inosservanza – la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità.</p> <p>La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore deve essere accompagnata dai dati identificativi di quest'ultimo, dagli estremi del documento di identità e dalla copia dello stesso.</p> <p>Le liste devono contenere un numero di candidati pari al numero dei componenti dell'organo da nominare; nelle liste i candidati sono elencati con numerazione progressiva.</p> <p>Ogni lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.</p> <p>Per garantire il rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza in materia di equilibrio fra i generi, nella sezione della lista di candidati dedicata ai supplenti, almeno un candidato deve appartenere al genere meno rappresentato.</p> <p>Ciascun candidato può essere inserito in una sola lista, a pena di ineleggibilità.</p> <p>La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo dei Sindaci effettivi della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate.</p>
-	9. Fermo restando quanto previsto nel successivo comma 10, al termine della votazione risulteranno eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto

	<p>il maggior numero di voti, secondo i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) membri effettivi e 1 (uno) membro supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che non risulti collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i Soci Cooperatori che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.</p> <p>Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa sempre che abbia ottenuto l'approvazione della maggioranza semplice dei voti.</p> <p>Nel caso in cui due o più liste abbiano ottenuto il medesimo numero di voti si procederà a nuova votazione limitatamente a queste e risulterà eletta, quale lista sindaci di maggioranza, quella che avrà ottenuto il maggior numero di voti.</p>
-	<p>10. Qualora siano emesse azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 7-bis del presente Statuto sociale, al termine della votazione, risultano eletti i candidati secondo i seguenti criteri:</p> <p>(a) qualora siano presentate due o più liste dai Soci Cooperatori,</p> <p>(i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sarà tratto nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista, un sindaco effettivo (o due, nel caso in cui nessun'altra lista abbia raggiunto un numero di voti pari ad almeno il 20% dei voti espressi in Assemblea) e un sindaco supplente;</p> <p>(ii) dalla lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti, pari ad almeno il 20% dei voti espressi in Assemblea, è tratto un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente;</p>

	<p>(iii) ai Soci Finanziatori spetta il diritto di nominare il terzo sindaco effettivo sulla base di quanto deliberato dall'Assemblea speciale ai sensi dell'art. 22-bis dello statuto;</p> <p>(b) qualora sia presentata un'unica lista dai Soci Cooperatori,</p> <p>(i) da tale lista saranno tratti nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista stessa due sindaci effettivi e due sindaci supplenti;</p> <p>(ii) ai Soci Finanziatori spetta il diritto di nominare il terzo sindaco effettivo sulla base di quanto deliberato dall'Assemblea speciale ai sensi dell'art. 22-bis dello statuto.</p> <p>Qualora l'Assemblea Speciale ai sensi dell'art. 22-bis, comma 6, del presente statuto non nomini i componenti dell'organo di controllo venti giorni prima la data dell'Assemblea generale per la nomina dei sindaci, il restante sindaco sarà nominato dall'Assemblea generale secondo il criterio previsto dall'art. 22-bis, comma 6, ultimo capoverso, del presente statuto.</p>
[omissis]	[omissis]
<p>12. Costituisce causa di incompatibilità o di decadenza dalla carica di componente il Collegio Sindacale l'essere membro di organi amministrativi o di controllo di altre banche o aziende, che svolgano attività in concorrenza con quella della Società, salvo si tratti di organismi di Categoria.</p> <p>I componenti del Collegio Sindacale non possono comunque assumere cariche diverse da quelle di controllo presso altre società del Gruppo Bancario e presso altre società partecipate di rilievo strategico.</p> <p>I Sindaci non possono, inoltre, assumere incarichi di amministrazione e controllo presso società ed enti in numero superiore a quello stabilito dalla normativa, anche regolamentare pro tempore</p>	<p>12. Costituisce causa di incompatibilità o di decadenza dalla carica di componente il Collegio Sindacale l'essere membro di organi amministrativi o di controllo di altre banche o aziende, che svolgano attività in concorrenza con quella della Società, salvo si tratti di organismi di Categoria.</p> <p>I componenti del Collegio Sindacale non possono comunque assumere cariche diverse da quelle di controllo presso altre società del Gruppo Bancario e presso altre società partecipate di rilievo strategico.</p> <p>I Sindaci non possono, inoltre, assumere incarichi di amministrazione e controllo presso società ed enti in numero superiore a quello stabilito dalla normativa, anche regolamentare pro tempore</p>

<p>vigente.</p> <p>I Sindaci possono essere revocati, con deliberazione dell'assemblea ordinaria, solo in presenza di una giusta causa.</p> <p>La deliberazione di revoca deve essere approvata dal tribunale, sentito l'interessato.</p>	<p>vigente.</p> <p>I Sindaci possono essere revocati, con deliberazione dell'assemblea ordinaria, solo in presenza di una giusta causa.</p> <p>La deliberazione di revoca deve essere approvata dal tribunale, sentito l'interessato.</p>
<p><i>[omissis]</i></p>	<p><i>[omissis]</i></p>
<p>Art. 44</p> <p>1. I Sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili per un massimo di quattro mandati.</p> <p>La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è ricostituito.</p> <p>Nel caso vengano a mancare uno o più Sindaci effettivi, subentrano i supplenti della medesima lista secondo l'ordine progressivo con cui sono stati elencati, fermo il rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza in materia di equilibrio fra i generi.</p>	<p>Art. 44</p> <p>1. I Sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili per un massimo di quattro mandati.</p> <p>La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è ricostituito.</p> <p>Nel caso vengano a mancare uno o più Sindaci effettivi, subentrano i supplenti della medesima lista secondo l'ordine progressivo con cui sono stati elencati, fermo il rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza in materia di equilibrio fra i generi. Qualora venga meno il Sindaco effettivo nominato dai Soci Finanziatori ai sensi dell'art. 43, co. 10, quest'ultimo sarà nominato dall'Assemblea speciale ai sensi dell'art. 22-bis dello statuto.</p> <p>In caso di sottoscrizione di azioni di finanziamento, se nel corso del mandato triennale la quota di capitale sociale detenuta dai Soci Finanziatori dovesse scendere al di sotto del 5%, il Sindaco effettivo nominato dall'Assemblea Speciale resta in carica sino alla scadenza naturale del mandato.</p>
<p>2. I sindaci o il sindaco subentrati restano in carica sino alla successiva Assemblea che provvederà all'elezione dei Sindaci necessari per l'integrazione</p>	<p>2. I sindaci o il sindaco subentrati restano in carica sino alla successiva Assemblea che provvederà all'elezione dei Sindaci necessari per l'integrazione</p>

<p>del Collegio.</p> <p>Nel caso non sia possibile applicare quanto sopra previsto, si procederà secondo le disposizioni di legge.</p> <p>L'Assemblea dei soci provvede alla sostituzione dei Sindaci nei modi seguenti:</p> <p>a) qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci tratti dall'unica lista presentata ovvero, nel caso di più liste, tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, l'elezione del nuovo Sindaco o dei nuovi Sindaci, con l'eventuale designazione del Presidente del Collegio, avviene con votazione a maggioranza relativa dei singoli candidati senza obbligo di lista;</p> <p>b) qualora si debba provvedere alla sostituzione dei Sindaci tratti dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti, l'elezione avviene a maggioranza relativa tra i candidati indicati nella lista di cui facevano parte i Sindaci da sostituire.</p>	<p>del Collegio.</p> <p>Nel caso non sia possibile applicare quanto sopra previsto, si procederà secondo le disposizioni di legge.</p> <p>L'Assemblea dei soci Soci Cooperatori provvede alla sostituzione dei Sindaci nei modi seguenti:</p> <p>a) qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci tratti dall'unica lista presentata ovvero, nel caso di più liste, tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, l'elezione del nuovo Sindaco o dei nuovi Sindaci, con l'eventuale designazione del Presidente del Collegio, avviene con votazione a maggioranza relativa dei singoli candidati senza obbligo di lista;</p> <p>b) qualora si debba provvedere alla sostituzione dei Sindaci tratti dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti, l'elezione avviene a maggioranza relativa tra i candidati indicati nella lista di cui facevano parte i Sindaci da sostituire.</p>
<p><i>[omissis]</i></p>	<p><i>[omissis]</i></p>
<p>Art. 45 – Compiti e poteri del Collegio Sindacale</p> <p>Invariato</p>	<p>Art. 45 – Compiti e poteri del Collegio Sindacale</p> <p>Invariato</p>
<p>Art. 46 – Funzionamento del Collegio Sindacale</p> <p>1. Il Collegio, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica.</p>	<p>Art. 46 – Funzionamento del Collegio Sindacale</p> <p>1. Il Collegio, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica. Il Presidente del Collegio Sindacale provvede affinché ai Sindaci sia trasmessa con congruo anticipo adeguata documentazione a supporto delle deliberazioni o una prima</p>

	informativa sulle materie che verranno discusse.
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>
Art. 47 – Revisione legale dei conti Invariato	Art. 47 – Revisione legale dei conti Invariato
Art. 48 – Scambio di informazioni Invariato	Art. 48 – Scambio di informazioni Invariato
Art. 49 – Collegio dei Probiviri 1. L'Assemblea Ordinaria nomina, ogni triennio, fra i Soci, cinque Probiviri Effettivi e due Supplenti. Essi durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.	Art. 49 – Collegio dei Probiviri 1. L'Assemblea Ordinaria nomina, ogni triennio, fra i Soci soci , cinque Probiviri Effettivi e due Supplenti. Essi durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>
Art. 50 1. Il Collegio dei Probiviri decide inappellabilmente, a maggioranza assoluta e senza vincolo di formalità procedurali, sulle controversie relative all'esclusione del socio di cui all'art. 16.	Art. 50 1. Il Collegio dei Probiviri decide inappellabilmente, a maggioranza assoluta e senza vincolo di formalità procedurali, sulle controversie relative all'esclusione del socio di cui all'art. 16 del presente Statuto.
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>
Art. 51 <i>[omissis]</i>	Art. 51 <i>[omissis]</i>
2. La rappresentanza della Società e la firma sociale libera possono inoltre essere conferite dal Consiglio di Amministrazione a singoli	2. La rappresentanza della Società e la firma sociale libera possono inoltre essere conferite dal Consiglio di Amministrazione a singoli

<p>Amministratori, per determinati atti o categorie di atti.</p> <p>La firma sociale è altresì attribuita, anche con riferimento alla rappresentanza processuale giudiziaria, dal Consiglio, nonché dal Comitato Esecutivo per le funzioni per le quali abbia ricevuto delega, al Direttore Generale, a Dirigenti, Funzionari e dipendenti della Società, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio.</p>	<p>Amministratori, per determinati atti o categorie di atti.</p> <p>La firma sociale è altresì attribuita, anche con riferimento alla rappresentanza processuale giudiziaria, dal Consiglio, nonché dal Comitato Esecutivo per le funzioni per le quali abbia ricevuto delega, all'Amministratore Delegato, se nominato, al Direttore Generale, a Dirigenti, Funzionari Quadri Direttivi e dipendenti della Società, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio.</p>
<p><i>[omissis]</i></p>	<p><i>[omissis]</i></p>
<p>Art. 52 - Direzione Generale</p> <p>Invariato</p>	<p>Art. 52 - Direzione Generale</p> <p>Invariato</p>
<p>Art. 53 - Funzioni del Direttore Generale</p> <p>Il Direttore Generale esercita la funzione di sovrintendenza, coordinamento esecutivo e controllo nei limiti dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, nonché di quelli adottati dal Comitato Esecutivo, Provvede, coadiuvato dagli altri componenti della Direzione Generale, alla gestione di tutti gli affari correnti, esercita i poteri in materia di erogazione del credito, di spesa e di operazioni finanziarie nei limiti assegnatigli, sovrintende all'organizzazione e al funzionamento delle reti e servizi, dà esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, nonché a quelle assunte dal Comitato Esecutivo.</p> <p>Le deliberazioni in materia di credito, assunte dagli organi sociali, devono essere proposte dal Direttore Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro componente della Direzione Generale.</p> <p>Inoltre, il Direttore Generale può avanzare proposte riguardanti argomenti di competenza degli organi sociali.</p>	<p>Art. 53 - Funzioni del Direttore Generale</p> <p>Il Direttore Generale esercita la funzione di sovrintendenza, coordinamento esecutivo e controllo nei limiti dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, nonché di quelli adottati dal Comitato Esecutivo, se nominato. Provvede, coadiuvato dagli altri componenti della Direzione Generale, alla gestione di tutti gli affari correnti, esercita i poteri in materia di erogazione del credito, di spesa e di operazioni finanziarie nei limiti assegnatigli, sovrintende all'organizzazione e al funzionamento delle reti e servizi, dà esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, nonché a quelle assunte dal Comitato Esecutivo.</p> <p>Le deliberazioni in materia di credito, assunte dagli organi sociali, devono essere proposte dal Direttore Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro componente della Direzione Generale.</p> <p>Inoltre, il Direttore Generale può avanzare proposte riguardanti argomenti di competenza degli organi sociali.</p>

<p>Il Direttore Generale in relazione all'esercizio delle sue attribuzioni e funzioni risponde al Consiglio di Amministrazione, al quale riferisce periodicamente in ordine al loro espletamento.</p> <p>Il Direttore Generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è il capo del personale e della struttura e propone assunzioni, promozioni e licenziamenti ed assicura che le politiche aziendali e le procedure siano tempestivamente comunicate a tutto il personale; - formula proposte agli organi collegiali sulle materie riservate alla sua competenza, ed in quanto partecipa della funzione di gestione, prende parte alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. <p>In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono attribuite, dal componente la Direzione Generale che immediatamente lo segue per grado e secondo l'anzianità nel grado medesimo e, a parità di anzianità di grado, da quello tra loro designato dal Consiglio di Amministrazione. Per il caso di impedimento od assenza di entrambi, il Consiglio di Amministrazione può delegare facoltà e funzioni ad altro Dirigente/Funziionario.</p>	<p>Il Direttore Generale in relazione all'esercizio delle sue attribuzioni e funzioni risponde al Consiglio di Amministrazione, al quale riferisce periodicamente in ordine al loro espletamento.</p> <p>Il Direttore Generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è il capo del personale e della struttura, delibera e propone assunzioni, promozioni e, propone licenziamenti ed assicura che le politiche aziendali e le procedure siano tempestivamente comunicate a tutto il personale; - formula proposte agli organi collegiali sulle materie riservate alla sua competenza, ed in quanto partecipa della funzione di gestione, prende parte alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato. <p>Il Direttore Generale può avviare autonomamente tutte le azioni giudiziarie che appaiono opportune per assicurare il recupero dei crediti.</p> <p>In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono attribuite, dal componente la Direzione Generale che immediatamente lo segue per grado e secondo l'anzianità nel grado medesimo e, a parità di anzianità di grado, da quello tra loro designato dal Consiglio di Amministrazione. Per il caso di impedimento od assenza di entrambi, il Consiglio di Amministrazione può delegare facoltà e funzioni ad altro Dirigente/Funziario Quadro Direttivo.</p>
<p>Art. 54 - Bilancio d'esercizio</p> <p>Invariato</p>	<p>Art. 54 - Bilancio d'esercizio</p> <p>Invariato</p>
<p>Art. 55 - Ripartizione utili sociali</p> <p>L'utile netto risultante dal bilancio, dedotta una quota non inferiore a quella stabilita dalla legge da assegnare alla riserva legale, sarà ripartito come segue:</p>	<p>Art. 55 - Ripartizione utili sociali</p> <p>L'utile netto risultante dal bilancio, dedotta una quota non inferiore a quella stabilita dalla legge da assegnare alla riserva legale, sarà ripartito come segue:</p>

<p>a) almeno il 3% alla riserva straordinaria;</p> <p>b) fino al 5 % a disposizione del Consiglio di Amministrazione per finalità di beneficenza, assistenza, iniziative culturali e di interesse sociale.</p> <p>Il residuo viene ripartito fra i titolari di azioni che possono godere dei diritti patrimoniali nella misura che, su proposta del Consiglio, viene approvata dall'Assemblea.</p> <p>L'eventuale ulteriore residuo è ripartito su proposta del Consiglio di Amministrazione secondo le deliberazioni dell'Assemblea, che può con l'eccedenza incrementare la riserva straordinaria o costituire o incrementare ulteriori riserve, nonché la riserva per l'acquisto o il rimborso delle azioni della Banca.</p>	<p>a) almeno il 3% alla riserva straordinaria;</p> <p>b) fino al 5 % a disposizione del Consiglio di Amministrazione per finalità di beneficenza, assistenza, iniziative culturali e di interesse sociale.</p> <p>Il residuo viene ripartito fra in modo proporzionale alla partecipazione detenuta tra i titolari di azioni che possono godere dei diritti patrimoniali nella misura che, su proposta del Consiglio, viene approvata dall'Assemblea.</p> <p>L'eventuale ulteriore residuo è ripartito su proposta del Consiglio di Amministrazione secondo le deliberazioni dell'Assemblea, che può con l'eccedenza incrementare la riserva straordinaria o costituire o incrementare ulteriori riserve, nonché la riserva per l'acquisto o il rimborso delle azioni della Banca.</p>
<p>Art. 56 - Scioglimento e liquidazione</p> <p>Invariato</p>	<p>Art. 56 - Scioglimento e liquidazione</p> <p>Invariato</p>